

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	26
GIUSTIZIA (II) .....	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	34
DIFESA (IV) .....	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	40
FINANZE (VI) .....	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	64
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	65
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	84
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	93

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	101
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	103

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	4

#### SEDE REFERENTE

Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della Presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

#### La seduta comincia alle 11.35.

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.**

**C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice.**

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) al testo base.

In merito alla programmazione dei lavori delle Commissioni II e XII, d'intesa

con il Presidente onorevole Mario Maraziti, informa che si è ritenuto di attendere che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi definisca il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di aprile nonché il programma trimestrale. Fa presente, inoltre, che alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea, anche in riferimento all'eventuale inserimento di altri provvedimenti delle Commissioni giustizia e Affari sociali sia nel calendario che nel programma dei lavori dell'Assemblea, sarà possibile individuare le sedute da dedicare al provvedimento sul cyber bullismo. Avverte, infine, che, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, è stato disposto l'abbinamento alla proposta di legge in titolo delle proposte di legge C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice, vertenti sulla stessa materia.

Sofia AMODDIO (PD) sottoscrive tutte le proposte emendative a prima firma Ferranti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, e abb.****EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e repressivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori e dei giovani adulti coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge si definiscono atti di cyberbullismo quelli che integrano le condotte elencate all'articolo 1-bis.

3. Ai fini della presente legge per « gestore del sito *internet* » si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

ART. 1-bis.

*(Introduzione del reato di atti persecutori commessi mediante strumenti informatici o telematici).*

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale, aggiungere il seguente:

« ART. 612-ter. – *(Atti persecutori commessi mediante strumenti informatici o telematici).* – Salvo che il fatto costituisca

più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, compie atti persecutori informatici o telematici cagionando ad altri un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenerando in altri un fondato timore per la propria incolumità, ovvero costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sono considerati atti persecutori informatici o telematici:

1) la pubblicazione di messaggi su *forum* o nei *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti che incitano risposte violente e/o diffamatorie;

2) la spedizione reiterata di messaggi via *e-mail*, con messaggistica istantanea o sui *social network* idonei a offendere l'onore e il decoro del destinatario;

3) l'assunzione di identità altrui o pseudonimi finalizzata all'invio di messaggi o alla pubblicazione di contenuti idonei a offenderne la reputazione;

4) la pubblicazione e diffusione di informazioni private o lesive della reputazione di un'altra persona;

5) la messa in atto di condotte mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di connessione, finalizzate a carpire la fiducia di un soggetto per acquisirne informazioni private, attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce, nonché la pubblicazione, condivisione o diffusione delle informazioni in tal modo acquisite;

6) l'esclusione deliberata di un soggetto da una comunità virtuale per ragioni di discriminazione fondata su orientamenti sessuali, di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e/o sociali;

7) esclusione deliberata di un soggetto da una comunità virtuale al fine di provocare un sentimento di emarginazione;

8) le molestie e minacce a un soggetto con modalità idonee a determinare nello stesso paura, ansia, timori o grave turbamento;

9) la video ripresa e la diffusione, attraverso la rete informatica o telematica, delle condotte indicate nel presente articolo, nonché delle condotte previste dall'articolo 612-*bis*.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio ».

ART. 1-*ter*.

*(Misure rieducative per il minore degli anni quattordici).*

1. Se i fatti di cui all'articolo 1-*bis* sono commessi da un minore degli anni quattordici, il dirigente scolastico, che venga a conoscenza della commissione dei fatti all'interno di strutture scolastiche durante l'orario scolastico o che coinvolgono studenti dell'istituto, informa gli esercenti la responsabilità genitoriale dei soggetti coinvolti, convoca una riunione con i soggetti

coinvolti, gli esercenti la responsabilità genitoriale e uno psicologo della struttura pubblica territoriale, al fine di predisporre per l'autore delle condotte un programma educativo obbligatorio specifico da svolgere oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più idonee a impedire la reiterazione delle condotte medesime e ad attuare un percorso di tutela e adeguata assistenza e riparazione dei danni, anche psicologici, subiti dalla vittima.

ART. 1-*quater*.

*(Abrogazioni).*

1. Al comma 2 dell'articolo 612-*bis* del codice penale sono soppresse le seguenti parole: « ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici ».

**1. 1. Brambilla.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.

**1. 4. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.**

*Al comma 1, dopo le parole: contrastare il fenomeno del aggiungere le seguenti: bullismo e del; aggiungere, in fine, le seguenti parole: privilegiando azioni a carattere formativo, preventivo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: prevenzione del aggiungere le seguenti: bullismo e del;*

*all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: prevenzione del fenomeno del aggiungere le seguenti: bullismo e del;*

*all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: contrasto del fenomeno del aggiungere le seguenti: bullismo e del.*

**1. 13.** Marazziti.

*Al comma 1, dopo le parole: con azioni a carattere preventivo aggiungere le seguenti: , formativo ed educativo,.*

**1. 2.** Palmieri.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Ai fini della presente legge, con il termine « bullismo » si intende l'aggressione e la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.

*2-bis.* Ai fini della presente legge, con il termine « cyberbullismo » si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete *internet*, della messaggistica istantanea, di *social network* o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono inoltre la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione *online* di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubbli-

care informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.

**1. 3.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini della presente legge, per bullismo si intendono fatti, atti e comportamenti agiti da minorenni nei confronti di altri minorenni che, anche se non costituiscono reato, offendono la dignità di questi ultimi vessandoli e ponendoli in una situazione di marginalizzazione, dileggio e ridicolizzazione sociale. Per *cyberbullismo* si intendono gli stessi atti e comportamenti agiti con strumenti telematici o informatici.

**1. 14.** Marazziti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini della presente legge, per « cyberbullismo » si intende qualunque registrazione, utilizzo o diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto un minore, o uno o più componenti della sua famiglia che, per la loro natura, comportino ingiuria, minaccia, molestia, o lesione della reputazione in danno del minore o la sua messa in ridicolo.

**1. 5.** Mazziotti Di Celso, Dambruso, Monchiero.

*Al comma 2, dopo la parola: molestia, inserire le seguenti: istigazione al suicidio e all'autolesionismo,.*

**1. 6.** Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Al comma 2, dopo la parola:* diffamazione, *inserire le seguenti:* incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso ed etnico e violazione della dignità umana,.

1. 7. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Al comma 2, sostituire le parole:* , nonché la diffusione di contenuti *online con le seguenti:* o mediante sistemi informatici, nonché la pubblicazione e diffusione su *internet* di materiale audiovisivo riservato attraverso e-mail, messaggi istantanei, *chat-rooms*, *blog* o *forum*,.

1. 8. Loreface, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

*Al comma 2, dopo le parole:* un attacco dannoso *inserire le seguenti:* l'istigazione al suicidio o all'autolesionismo.

1. 9. Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

*Sopprimere il comma 3.*

1. 10. Colonnese, Agostinelli, Businarolo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per le segnalazioni e per le violazioni commesse ai fini della presente legge, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette a rimuovere i contenuti segnalati, attivando le misure idonee all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. A tal fine i prestatori di servizi della

società d'informazione predispongono idonee procedure di segnalazione. ».

1. 11. Di Vita, Agostinelli, Baroni, Businarolo, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*Al comma 3, sostituire le parole:* gestore del sito *internet con le seguenti:* operatore *internet;* *sopprimere le parole da:* che, sulla rete *internet fino alla fine del comma.*

1. 12. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Reclami).*

1. Il minore nonché il titolare della responsabilità genitoriale hanno facoltà di reclamo all'AGCOM per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal codice di cui all'articolo 3-bis, comma 5. La AGCOM procederà secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

2. Si applicano gli articoli 8, 11 e 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".

2. 1. Santerini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore *con le seguenti:* Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché i maggiorenni sino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché cia-



scun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minorenne anche infraquattordicenne, e sostituire le parole: può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet* con le seguenti: può inoltrare immediatamente una istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet*, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

**2. 24.** Marazziti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ciascun minore ultraquattordicenne con le seguenti: Ciascuno, anche minore ultraquattordicenne e, dopo le parole: al gestore del sito *internet* inserire le seguenti: , nonché al Garante per la protezione dei dati personali,.

**2. 2.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ciascun minore ultraquattordicenne, inserire le seguenti: ciascun giovane adulto.

**2. 3.** Brambilla.

*Al comma 1, sostituire le parole:* responsabilità del con le seguenti: responsabilità su un.

**2. 4.** Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Businarolo, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*Al comma 1, sostituire le parole:* che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge con le seguenti: o chiunque abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Istanza a tutela della dignità delle persone offese.

**2. 5.** Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1, dopo le parole:* che abbia subito inserire le seguenti: o abbia commesso.

**2. 6.** Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* al titolare del trattamento o.

**2. 7.** Piazzoni, Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al gestore del sito *internet* con le seguenti: l'operatore *internet*.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* il gestore del sito *internet* con le seguenti: l'operatore *internet*.

**2. 8.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Al comma 1, dopo le parole:* del sito *internet* inserire le seguenti: del *social media*, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.

**2. 9.** Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* o il blocco con le seguenti: , il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché.

**2. 10.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Amoddio.



*Al comma 1, sostituire le parole:* di qualsiasi altro dato del minore, diffuso nella rete *internet* con *le seguenti:* dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* di qualsiasi dato personale del minore con *le seguenti:* dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

**2. 11.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole:* qualsiasi altro dato personale del minore con *le seguenti:* qualsiasi contenuto e di qualsiasi dato personale del minore.

**2. 12.** Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Monchiero.

*Al comma 1, sostituire le parole:* nella rete *internet* con *le seguenti:* nel medesimo sito *internet*.

**2. 13.** Ascani.

*Al comma 1, dopo le parole:* nella rete *internet* aggiungere *le seguenti:* nei *social media*, nella messaggistica istantanea o tramite qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica,.

**2. 14.** Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il titolare del trattamento o il gestore di cui al comma 1 trasmette, senza indugio, al minore nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1 comma 2, l'istanza

effettuata dall'autore degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.

**2. 15.** Loreface, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sul l'intervento del titolare del trattamento e del gestore del sito *internet* e, se il responsabile non provvede all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 12 ore successive, vi provvede direttamente.

**2. 25.** Marazziti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente;*

2. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, nonché chiunque abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge può inoltrare contestualmente all'istanza di cui al comma i analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Qualora, trascorse 24 ore dalla presentazione dell'istanza, il gestore del sito non abbia ancora provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco dei contenuti segnalati, il Garante vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**2. 16.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento e del gestore del sito e, se il responsabile non provvederà all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 48 ore successive, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**2. 17.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Al comma 2, sostituire le parole: o al blocco di qualsiasi dato personale del minore con le seguenti: , al blocco delle comunicazioni o di qualsiasi dato personale del minore.*

**2. 18.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Al comma 2, sostituire le parole: qualsiasi dato personale del minore con le seguenti: gli specifici contenuti riferibili alle condotte di cyberbullismo.*

**2. 19.** Ascani.

*Al comma 2, dopo le parole: del sito internet, inserire le seguenti: del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi servizio di comunicazione e trasmissione elettronica.*

**2. 20.** Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Al comma 2, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali inserire le seguenti: ovvero all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sostituire le parole: la quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 con le seguenti: le quali, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvedono, per*

quanto di rispettiva competenza, ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70.

**2. 21.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Amoddio.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti *internet* di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.

**2. 22.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burton, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Per le segnalazioni e per le violazioni commesse ai fini della presente legge, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette a rimuovere i contenuti segnalati, attivando le misure idonee all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. A tal fine i prestatori di servizi della società d'informazione predispongono idonee procedure di segnalazione.

**2. 23.** Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 61, primo comma, dopo il punto numero 11-ter) del codice penale, è inserito il seguente:

11-ter.1.) l'aver commesso il fatto in danno di minore allo scopo di esercitare una prevaricazione sul medesimo, di vessarlo o di porlo in una condizione di emarginazione da un gruppo di persone.

**2. 01.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 240, secondo comma, numero 1) del codice penale, dopo le parole: « utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 612-ter, ».

**2. 02.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Introduzione del delitto di bullismo informatico).*

1. Dopo l'articolo 612-bis, del codice penale inserire il seguente ART. 612-ter – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, utilizzando strumenti informatici o telematici:

a) sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona inviando messaggi o pubblicando testi al fine di danneggiare la vittima;

b) carpisce la fiducia di un soggetto attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce mediante l'utilizzo della rete infor-

matica o telematica, al fine di acquisire, pubblicare, condividere con altri ovvero diffondere i dati sensibili e le informazioni in tale modo acquisiti;

c) realizza, pubblica, divulga ovvero diffonde attraverso la rete informatica o telematica documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza, di minacce o di atti persecutori.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si precede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è consumato da soggetto già ammonito, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

**2. 03.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti: del bullismo e.;*

*al comma 4, dopo le parole: e di prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.*

**\*3. 1.** Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1, dopo le parole:* per la prevenzione e il contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole:* per il contrasto e la prevenzione *aggiungere le seguenti:* del bullismo e.;

*al comma 4, dopo le parole:* e di prevenzione del fenomeno *aggiungere le seguenti:* del bullismo e.

**\*3. 2.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministero della giustizia *con le seguenti:* Dipartimento di giustizia minorile del Ministero della giustizia.

**3. 3.** Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Gregori.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministero della giustizia *aggiungere le seguenti:* – Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

**3. 4.** Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Paola Boldrini, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Murer.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministero della giustizia, *aggiungere le seguenti:* dell’Associazione nazionale magistrati minorenni e della famiglia (ANMMF),.

**3. 5.** Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Gregori.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole:* del Ministero dello sviluppo economico;

b) *sopprimere le parole:* dell’Associazione dei Comuni italiani (ANCI);

c) *sopprimere le parole da:* nonché una rappresentanza *fino a:* bullismo.

**3. 6.** Piccione.

*Al comma 1, dopo le parole:* del Garante per la protezione dei dati personali *inserire le seguenti:* , dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.

**3. 7.** Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

*Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:* e una rappresentanza degli insegnanti e un’*équipe* di assistenti sociali e psicologi.

**3. 8.** Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno.

**3. 9.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Paola Bragantini, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 10.** Santerini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola:* autoregolamentazione, *con la seguente:* regolamentazione.

**3. 11.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri *con le seguenti:* a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri.

- 3. 12.** Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, *inserire le seguenti:* e di identificare sistemi di sicurezza e protezione di *default*, adattati sulla base dell’età dell’utente.

- 3. 13.** Loreface, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da:* nonché *fino a:* tavolo tecnico.

- 3. 14.** Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 4, dopo le parole:* stabilisce, altresì, *aggiungere le seguenti:* anche mediante il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge,.

- 3. 15.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 4, dopo le parole:* le iniziative di informazione *inserire le seguenti:* , di sensibilizzazione.

- 3. 16.** Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.

- 3. 17.** Iori, Amoddio, Ascani, D’Ottavio, Bonaccorsi.

*Al comma 4, aggiungere in fine, seguenti parole:* ed è trasmesso alle Commissioni competenti di Camera e Senato.

- 3. 18.** Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Businarolo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nell’ambito del Piano di azione di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.

- 3. 19.** Palmieri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Il piano di cui al comma 2 definisce una strategia comunicativa affinché nell’ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società RAI Radiotelevisione italiana Spa assicuri un numero adeguato di ore d’informazione per sensibilizzare i giovani e le famiglie ad adottare comportamenti e misure volte ad un utilizzo consapevole della rete *internet* e dei *social network* nonché messaggi volti



a sollecitare un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

**3. 20.** Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Commissione di esperti e Codice di autoregolamentazione).*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione di esperti, in numero non superiore a dodici, dotati di specifiche competenze in materia di minori, di comunicazioni sociali telematiche, di sociologia, di pedagogia e di psicologia, scelti e nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri in base a terne di nominativi proposte dai Ministri dell'istruzione dell'università e della ricerca, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dal Garante per la protezione dei dati personali, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dalle associazioni di studenti e di famiglie più rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di esperti, nominata entrò sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è insediata e inizia i propri lavori entro i trenta giorni successivi. I membri di essa eleggono tra loro un presidente. I compiti di segreteria sono assicurati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. I membri della commissione di esperti non hanno diritto ad alcuna indennità. È previsto il rimborso delle spese di viaggio documentate.

4. Alla commissione di esperti sono attribuiti, in particolare i seguenti compiti: studio del *cyberbullismo* in ambito nazionale europeo ed extra-europeo; proposta di strumenti legislativi, amministrativi e di altro tipo, adatti a prevenire e a contrastare il *cyberbullismo* e a riparare i danni da esso causati ai minori; studio di metodi e predisposizione di procedure per l'immediata cancellazione da tutte le piattaforme di contenuti comunicativi non consentiti dall'interessato, potenzialmente lesivi della dignità, della libertà, dell'integrità, della riservatezza o di altri diritti e legittimi interessi di uno o più minori; promozione di programmi, anche didattici, aventi l'obiettivo di educare i minori all'uso corretto dei mezzi di comunicazione sociale telematica e di diffondere una migliore coscienza del problema da parte degli educatori e, primariamente, dei genitori.

5. La commissione di esperti redige, entro sei mesi dal suo insediamento, previa audizione dei gestori e degli operatori di reti e di servizi telematici, una proposta di codice di autoregolamentazione recante norme per contrastare il *cyberbullismo*, anche mediante i mezzi informatici di cui tali gestori e operatori dispongono direttamente. Il codice, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è applicato dall'AGCOM nell'ambito delle proprie competenze.

**3. 01.** Santerini.

ART. 4.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**4. 1.** Santerini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Di-

partimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* nelle scuole, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

**4. 2.** Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1, dopo le parole: e della ricerca inserire le seguenti:* , di concerto con i Ministeri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: diretto con la seguente: coordinato.*

**4. 31.** Marazziti.

*Al comma 1, dopo le parole: e della ricerca inserire le seguenti:* di concerto con i Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali; *dopo la parola: contrasto inserire le seguenti:* del bullismo e.

**4. 3.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

*Al comma 1, dopo le parole: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca aggiungere le seguenti:* , di concerto con i Ministeri dell’interno e della salute.

**4. 4.** Burtone, Patriarca.

*Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti:* del bullismo e.

*Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: nella prevenzione e nel contrasto aggiungere le seguenti:* del bullismo e; *al*

*comma 3, dopo le parole: di contrasto aggiungere le seguenti:* al bullismo e.

**4. 5.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D’Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 1, dopo le parole: contrasto del cyberbullismo nelle scuole aggiungere le seguenti: anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale.*

**4. 6.** Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti, un referente per il contrasto del bullismo e del bullismo informatico, indicato dal collegio dei docenti, con il compito di monitoraggio dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari di particolare gravità aventi carattere di bullismo e *cyberbullismo*, al fine di adottare adeguate misure di coordinamento, intervento, e contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, attivando le conseguenti sanzioni in base a quanto previsto dal regolamento scolastico.

*2-bis* Le attività di cui al comma 1 prevedono, anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni, di esperti pedagogisti e psicologi, l’attivazione di momenti formativi per i genitori e il personale scolastico al fine di fornire sostegno alle vittime e di promuovere una reale consapevolezza delle proprie azioni negli autori di comportamenti di bullismo e *cyberbullismo*, adottando soluzioni che si configurino come momenti di accesso alla giustizia, di partecipazione e di responsabilizzazione.

**4. 7.** Iori, D’Ottavio, Bonaccorsi.



*Al comma 2, dopo le parole:* Le linee di orientamento di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* , conformemente a quanto previsto alla lettera l) comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107,.

**\*4. 8.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 2, dopo le parole:* Le linee di orientamento di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* , conformemente a quanto previsto alla lettera l) comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107,.

**\*4. 9.** Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 2 sostituire le parole da:* la formazione del personale *fino a:* nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole *con le seguenti:* l'individuazione e la formazione di una referente per ciascuna istituzione scolastica.

**4. 10.** Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente *con le seguenti:* in modo da garantire l'acquisizione di specifiche competenze teoriche e pratiche idonee a individuare, prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

**4. 11.** Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 2, dopo le parole:* di un proprio referente; *aggiungere le seguenti:* l'individuazione presso ciascuna scuola, quali figure di riferimento, di un docente con il coinvolgimento di studenti.

**4. 12.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Gregori.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* la promozione di un ruolo attivo *fino a:* cyberbullismo nelle scuole *con le seguenti:* al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e a contrastare il bullismo ed il bullismo informatico, nonché a fornire sostegno alle vittime; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, ed ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'Istituto in *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; l'individuazione presso ciascuna scuola di un docente e di un gruppo di studenti, quali figure di riferimento; la previsione presso ciascuna scuola dell'indicazione della mappa della rete locale contenente i riferimenti e i recapiti delle risorse territoriali; la previsione di una formazione « integrata » destinata a tutti i soggetti della rete in modalità congiunta.

**4. 32.** Marazziti.

*Al comma 2, dopo le parole:* dei minori coinvolti *inserire le seguenti:* e di attività di *peer education*.

**4. 13.** Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 2, dopo le parole:* dei minori coinvolti; *inserire le seguenti:* l'integrazione dell'offerta formativa che includa l'etica digitale, la cultura dell'inclusione e il rispetto delle differenze.

**4. 14.** Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Businarolo.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 4. 15.** Colonnese, Agostinelli, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo come definiti dalla presente legge informa senza indugio le famiglie degli studenti coinvolti o chi esercita la responsabilità genitoriale. Valutate la gravità della condotta, il dirigente scolastico convoca una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali del territorio, per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore di tali condotte.

- 4. 16.** Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

- 4. 17.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 3, dopo le parole: Amministrazione della giustizia, inserire le seguenti: aziende sanitarie locali.*

- 4. 18.** Di Vita, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

*Al comma 3, sostituire le parole da: di soggetti privati fino alla fine del comma, con le seguenti: di ogni altra istituzione competente, ente o associazione operante a livello nazionale, o territoriale nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.*

- 4. 33.** Marazziti.

*Al comma 4, premettere le seguenti parole: Conformemente a quanto previsto alla lettera h), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107,.*

- \*4. 19.** Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 4, premettere le seguenti parole: Conformemente a quanto previsto alla lettera h), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107,.*

- \*4. 20.** Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

- 4. 21.** Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Businarolo.

*Al comma 4, dopo la parola:* promuovono *inserire le seguenti:* ogni misura utile per.

- 4. 22.** Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Al comma 4, dopo le parole:* promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet inserire le seguenti:* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche,.

- 4. 23.** Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o programmi elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti.

- 4. 24.** Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di cyberbullismo, di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, informa i genitori dei soggetti coinvolti ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale. Laddove ravveda profili strettamente di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni il dirigente provvede ad informarla.

6. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di cyberbullismo, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente scolastico, di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di predisporre percorsi anche individualizzati di formazione alla responsabilità sociale.

7. Per l'assistenza alle vittime di bullismo e di cyberbullismo sono predisposti

progetti personalizzati di sostegno e recupero a cura dei servizi del territorio e della ASL di competenza.

- 4. 30.** Giuliani, Ferranti.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

5. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di bullismo informatico di cui all'articolo 1 informa senza indugio i genitori (o chi ne fa le veci) dei minorenni coinvolti. Il dirigente scolastico provvederà altresì ad informare senza indugio il Pubblico Ministero minorile per quanto di competenza. Se i comportamenti agiti non configurano reato ma siano rivelatori di stato di disagio, sarà il Pubblico Ministero minorile a richiedere l'apertura di un procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 25 e seguenti del regio decreto 1404 del 1934 al Tribunale per i minorenni nel quale saranno formulati programmi personalizzati per l'autore.

6. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di bullismo informatico, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente per la prevenzione del bullismo di cui all'articolo 5 e con le altre figure professionali (quali pedagogisti, psicologi o giuristi con competenze specifiche) al fine di predisporre percorsi anche individualizzati di formazione alla responsabilità sociale.

7. Per l'assistenza alle vittime di bullismo anche informatico, sono predisposti progetti personalizzati di sostegno e recupero a cura dei servizi del territorio e della ASL di competenza.

- 4. 35.** Marazziti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

5. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, e in conformità alla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 7, lettera l), provvede ad attivare forme di prevenzione del bullismo anche informatico, a informare e educare gli

studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete *internet*, avvalendosi in particolare del supporto fornito dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche al fine di informare i minorenni e le famiglie sui pericoli del cyberbullismo, nonché sulle conseguenze *off-line* delle azioni commesse *on-line*.

**4. 29.** Iori, D'Ottavio, Bonaccorsi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:* Ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, svolge attività di controllo sull'incidenza degli atti di bullismo e di bullismo informatico e sui modelli comportamentali ricorrenti fra i propri studenti, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure preventive. I sondaggi saranno svolti su modelli predisposti dall'ISTAT, valevoli per tutto il territorio nazionale. I dati raccolti dovranno confluire in un unico database a livello comunale, regionale e nazionale a cura dell'ISTAT che ne uniformerà anche gli *standard*. L'educazione all'uso consapevole della rete *internet* ed alla responsabilità sociale è inserita negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ai sensi di quanto previsto dalle linee di orientamento di cui al presente articolo.

**4. 34.** Marazziti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Nell'ambito delle azioni previste entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, il Ministero della salute d'intesa con le regioni, adotta specifiche linee guida per rafforzare l'azione dei consultori familiari in merito al fenomeno del cyberbullismo.

**4. 25.** Burtone, Patriarca.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

5. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni sono integrati con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

**4. 26.** Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

5. Per le sanzioni disciplinari irrogate a seguito di atti di cyberbullismo commessi o rilevati in ambito scolastico, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

6. I provvedimenti disciplinari comminati, dal Consiglio di classe o d'istituto a seconda della contestazione d'addebito, hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

**4. 27.** Santerini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'istituzione di centri di ascolto psicologico ovvero uno spazio dedicato prioritaria-

mente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia e i loro coetanei.

- 4. 28.** Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Informativa alle famiglie e sanzioni in ambito scolastico).*

1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, eventualmente, altre figure professionali quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

- 4. 01.** Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

1. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

- 4. 02.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Informativa alle famiglie e/o al Tribunale per i minorenni).*

1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, i genitori o i rappresentanti degli studenti, di atti previsti all'articolo 2 della presente legge informa senza indugio i soggetti esercenti la potestà genitoriale o il tutore dei minorenni coinvolti.

2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di bullismo o cyberbullismo.

3. Nei casi ove si configurano reati di particolare gravità il dirigente provvede altresì ad informare la Procura della Re-



pubblica presso il Tribunale per i minorenni nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni, ai reati di bullismo e cyberbullismo previsti dalla presente legge, qualora non debba applicarsi il perdono giudiziale di cui all'articolo 169 del codice penale, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, o un'altra misura di carattere meno afflittivo, si applicano sempre la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne previste dall'articolo 28 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, e successive modificazioni.

**5. 1.** Iori, D'Ottavio, Bonaccorsi.

*Sopprimere il comma 1.*

**5. 2.** Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

*Al comma 2, sostituire la parola: 220.000 con la seguente: 250.000.*

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: 220.000 con la seguente: 250.000.*

**5. 3.** Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Businarolo.

*Al comma 2, sostituire le parole: 2015 e 2016 con le seguenti: 2016, 2017 e 2018.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 2015-2017 con le seguenti parole: 2016-2018 e sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.*

**5. 4.** Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Misure repressive).*

1. L'uso di strumenti o di tecnologie dell'informazione e della comunicazione è equiparato all'uso di altri mezzi e strumenti di comunicazione quando sia previsto dalla legge quale elemento costitutivo o aggravante di un reato o di un altro illecito.

2. Il delitto previsto dall'articolo 494 del codice penale sussiste anche quando la sostituzione di persona è attuata mediante alterazione abusiva degli elementi costituenti la propria o altrui identità o profilo sui mezzi e nelle reti di comunicazione sociale.

3. Il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale sussiste anche quando le condotte ivi contemplate sono attuate mediante strumenti o tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**5. 01.** Santerini.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Attività di contrasto all'istigazione al suicidio).*

1. Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utiliz-

zando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse.

2. Per una più efficace realizzazione dei propri compiti la Polizia postale e delle comunicazioni promuove lo sviluppo di proficui rapporti collaborativi con le omologhe realtà investigative presenti in altri Stati per la veicolazione e lo scambio delle informazioni relative al cyber bullismo e promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti del distorto uso della rete.

3. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo che coinvolga i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva.

**5. 02.** Lorefice, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

#### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Colonnese, Agostinelli, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Anche in difetto di querela per fatti derivanti dalle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, da minorenni di età superiore agli anni quattordici e da maggiorenni infraventunenni, il Pubblico Ministero Minorile provvederà alla convocazione degli autori e delle vittime, nonché dei genitori e o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, tentando una concilia-

zione. In difetto, si procederà con la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, che dovrà esser notificata anche agli esercenti la responsabilità genitoriale del minore.

2. Nel caso di autore infraquattordicenne, per fatti e comportamenti di bullismo e cyberbullismo il Pubblico Ministero minorile potrà richiedere al giudice competente l'attivazione di un intervento in sede amministrativa ex articolo 25 regio decreto n. 1204 del 1934 o provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

**6. 10.** Marazziti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.

**6. 2.** Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori.

*Al comma 1, sostituire le parole da: Fino a quando fino a: altro minorenni, con le seguenti: Quando non si deve procedere penalmente.*

**6. 3.** Santerini.

*Al comma 1, sopprimere la parola: 594*

**6. 4.** Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.



*Al comma 1 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2, 3 e 4.*

- 6. 5.** Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Al comma 2, sostituire la parola: potestà con la seguente: responsabilità.*

- \*6. 6.** Brambilla.

*Al comma 2, sostituire la parola: potestà con la seguente: responsabilità.*

- \*6. 7.** Colonnese, Agostinelli, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Al comma 2 dopo la parola: genitoriale aggiungere le seguenti: e, nel caso lo ritenga opportuno, sentito un professionista competente, in luogo dell'ammonizione chiede che sia svolto, tramite i servizi sociali territoriali, un percorso rieducativo del giovane e della famiglia.*

- 6. 8.** Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Sopprimere il comma 3.*

- 6. 9.** Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 7.**

*(Programmi di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto).*

1. Gli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo istituiti dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007, nell'ambito delle proprie strategie operative, elaborano azioni di prevenzione, sensibiliz-

zazione e contrasto anche con riferimento al cyberbullismo, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali.

2. Le attività di cui al comma 1 prevedono, anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni, corsi di formazione per tutto il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e contrastare il cyberbullismo, nonché a fornire sostegno alle vittime.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti, un referente per il fenomeno del cyberbullismo, indicato dal collegio dei docenti, avente compiti di monitoraggio e coordinamento delle misure di prevenzione e contrasto, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure di intervento.

4. Nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee guida di cui al comma 1, ogni istituto scolastico provvede a informare e a educare gli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete *internet* anche tramite progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti, avvalendosi del supporto fornito dalla Polizia postale e delle comunicazioni anche al fine di informare i minorenni e le famiglie sui pericoli del cyberbullismo, dell'adescamento e della violazione della *privacy*, nonché sui diritti e sui doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

5. Nell'ambito della propria autonomia gli istituti scolastici promuovono forme di collaborazione permanente con i consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alla famiglia.

6. Le attività di cui al comma 1 prevedono anche l'individuazione di servizi di assistenza e di intervento dedicati a bambini e adolescenti che offrano ascolto e assistenza al minore in situazioni di pericolo e di disagio, con garanzia dell'ano-

nimato, dell'accessibilità gratuita e permanente sia tramite linea telefonica e sia tramite le nuove tecnologie, quali messaggi di testo, chat, messaggistica istantanea, e-mail.

**6. 01.** Di Vita, Agostinelli, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 7.

*(Informativa alle famiglie).*

1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti previsti all'articolo 2 informa senza indugio i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore dei minorenni coinvolti.

2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di cyberbullismo. Per le finalità di cui al presente comma il dirigente scolastico si può avvalere anche della collaborazione dei consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alla famiglia.

3. Nei casi di assoluta gravità, di reiterazione della condotta o nei casi in cui il dirigente scolastico rilevi l'impossibilità di predisporre percorsi rieducativi dell'autore degli atti di cyberbullismo trasmette apposita segnalazione ai servizi sociali ter-

ritoriali o al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.

**6. 02.** Loreface, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 7.

*(Campagna informativa).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo, sull'uso corretto della rete *internet* e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie.

**6. 03.** Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Businarolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 7.

*(Campagna informativa).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.

**6. 04.** Iori, D'Ottavio, Bonaccorsi.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 25

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.**

**C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, prende atto che non vi sono richie-

ste di intervento nel merito delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato.

Donatella DURANTI (SI-SEL) domanda quali saranno i tempi di esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, fa presente che al termine della seduta in sede referente si svolgerà una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni Affari esteri e Difesa, nella quale verrà affrontata la questione posta dalla deputata Duranti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Emendamenti C. 3606-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	26
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Emendamenti C. 1454 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. Emendamenti C. 3329-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	27
AVVERTENZA .....	27

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**Emendamenti C. 3606-A Governo.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano

profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.**

**Emendamenti C. 1454 ed abb.-A.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a

partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015.**

**Emendamenti C. 3329-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 10.10.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.*

*Emendamenti C. 3302 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.*

*Emendamenti C. 3330 Governo.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	28
ALLEGATO ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	28

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
---	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 11.45.

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212 Daga.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento» (C. 2212 Daga), nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Fa presente che tale proposta di legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *s*), della Costituzione, prevede i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, prefiggendosi l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio (articolo 1).



Segnala che nello stabilire i principi generali cui deve conformarsi la gestione del servizio idrico, si prevede che l'acqua sia un bene naturale e un diritto umano universale, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010 (articolo 2, comma 1) e che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, debba basarsi su un quantitativo minimo vitale, individuato nella misura di 50 litri giornalieri pro capite (articolo 2, comma 3). In particolare, il provvedimento definisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione (articolo 3) e reca disposizioni in tema di morosità incolpevole e risparmio idrico (articolo 7).

Rammenta che ulteriori disposizioni, inoltre, sono stabilite in materia di governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua (articolo 5) e di trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato (articolo 10). Infine, è prevista l'istituzione presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi *partner* (articolo 12).

Ciò premesso, non essendovi nel provvedimento in discussione profili di stretta competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere sullo stesso parere di nulla osta.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) presenta e illustra, a nome del suo Gruppo, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere della relatrice, la proposta alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 11.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 11.50 alle 11.55.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.**

**C. 2664 Lauricella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2015.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, anche alla luce dei numerosi episodi di cronaca riportati dagli organi di stampa, che evidenziano la notevole frequenza dei furti di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di servizi di trasporto o di altri servizi pubblici, rileva la necessità che l'esame del provvedimento in discussione, proprio allo scopo di dare un preciso segnale all'opinione pubblica, possa rapidamente



concludersi. Chiede, pertanto, che venga fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il relatore e dopo aver fatto presente che i gruppi non hanno presentato alcuna richiesta di soggetti da audire, nessuno chiedendo di intervenire

dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo è fissato per lunedì 11 aprile alle ore 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia  
premessò che:

la proposta di legge portata all'esame in Commissione referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal « Forum italiano dei movimenti per l'acqua » e vedeva come prime firmatarie l'On. Federica Daga, l'On. Raffaella Mariani, l'On. Serena Pellegrino e, a seguire, oltre cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema dell'« Acqua bene comune » e l'urgenza di dotare il paese di un quadro legislativo unitario che introducesse modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;

rilevato che:

la proposta di legge persegue la finalità di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, e garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio;

nei principi e criteri generali il testo ha mantenuto i profili originari sostanzialmente recepiti come modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e riferiti al riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale, al riconoscimento del quantitativo minimo vitale garantito di 50

litri al giorno pro-capite, dell'acqua come bene comune e come risorsa che deve essere gestita secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di risparmio e rinnovo delle risorse, alla priorità dell'uso per il consumo umano, alla sostenibilità del prelievo della risorsa mediante impiego di acqua di recupero per gli usi diversi;

se ci si addentra sul piano dei principi che in modo più specifico presiedono alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica e alla gestione del servizio idrico integrato risulta evidente lo scollamento rispetto alla proposta originaria. In particolare, sono venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;

non è stato altresì riconosciuto il fondamentale principio dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato. Nel trascrivere tale principio, si intendeva superare la forzatura introdotta dallo Sblocca Italia, laddove, con l'intento di « agevolare un processo aggregativo tra gestori, ridurre il numero e favorire un consolidamento del settore », ha di fatto sancito il riconoscimento del

gestore unico. Eppure la stessa Corte Costituzionale aveva chiarito che il principio del «superamento della frammentazione delle gestioni» era da riferirsi alla circostanza che le due gestioni (la gestione delle reti e l'erogazione del servizio idrico integrato) non potessero essere separate ma bensì potessero essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro;

all'esito dell'esame in Commissione tali finalità e principi sono stati declinati in modo da svuotare il testo originario dei suoi contenuti innovativi. Tuttavia, la stessa proposta di legge è stata snaturata non solo sul piano dei principi ma, in modo ancor più consistente, nei suoi contenuti sostanziali;

considerato che:

la disciplina sul rilascio e rinnovo delle concessioni di prelievo di acqua è stata sostituita con una delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

è stata radicalmente eliminata l'articolazione dei diversi livelli di pianificazione (Autorità di distretto per il Piano stralcio e Consigli di Bacino per i Piani di bacino) e la disciplina della *governance* del servizio idrico e del ciclo dell'acqua, nel relativo riparto di competenze;

viene inoltre soppresso l'articolo 6 che rappresentava il «perno» della proposta di legge finalizzata a dare spessore e riscontro normativo al risultato referendario. La predetta disposizione disciplinava il regime transitorio per l'attuazione della ripubblicizzazione della gestione del servizio, e prevedeva processi di trasformazione societaria e aziendale tramite i quali attuare il transito verso la gestione unitaria affidata esclusivamente ad enti di diritto pubblico;

tale complessivo processo di ripubblicizzazione è stato «ridotto» al mero riconoscimento di un criterio di priorità per l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, con la precisazione che la stessa gestione deve essere espressamente partecipata da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

viene riscritto anche il sistema di finanziamento del servizio idrico integrato indicato nel testo originario dalla proposta di legge. In particolare, è stata soppressa la previsione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, finanziato tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A e la previsione del ricorso alla fiscalità generale;

nel testo approvato dalla commissione, si rinvia, invece, alla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche introdotto dallo Sblocca Italia, da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziati dal CIPE il quale, tuttavia, risulta ancora «inattivo» in quanto non sarebbero state assegnate le risorse revocate in «entrata di bilancio dello Stato»;

risulta modificato in termini sostanziali anche l'articolo 9 della proposta di legge originaria che individuava competenze e criteri per definire il metodo per la determinazione e la modulazione della tariffa del servizio idrico integrato nonché le modalità per la limitazione della fornitura idrica, in caso di morosità. Nell'attuale formulazione si prevede, invece, che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo;

nel complesso il testo approvato in Commissione rende palese l'intenzione di non riconoscere il processo di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico indicato proposto dai « Movimenti per l'acqua » e confermato dal risultato referendario. Per tali ragioni, espresse in premessa, in Commissione referente, i deputati appartenenti al Gruppo Movimento 5 stelle firmatarie della proposta di legge

originaria hanno ritenuto di ritirare le loro firme dall'atto, nonché tutti gli emendamenti da loro presentati,

*esprime*

**PARERE CONTRARIO**

**AGOSTINELLI**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sugli attentati terroristici verificatisi a Bruxelles .....	34
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	37

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

#### La seduta comincia alle 10.35.

#### Sugli attentati terroristici verificatisi a Bruxelles.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prima di aprire la seduta odierna desidera esprimere a nome di tutta la Commissione il profondo cordoglio, unito da un senso di grave smarrimento, derivante dai barbari e devastanti attentati terroristi che questa mattina hanno colpito la città di Bruxelles, le istituzioni dell'Unione europea, i lavoratori, gli studenti, i cittadini belgi e, con loro, il nucleo simbolico dell'Europa.

Evidenzia come i parlamentari abbiano il dovere di rappresentare la nazione e di farlo con senso di responsabilità e massima prudenza, contribuendo con le loro decisioni a rafforzare la sicurezza interna ed esterna, a preservare la pace, a offrire

ai cittadini una lettura esperta e credibile di quanto avviene, e a individuare, in collaborazione con i nostri partner ed alleati, le migliori opzioni sul piano politico, diplomatico, militare, di sicurezza e di sostegno allo sviluppo, affinché nulla resti intentato nel contrasto contro la gravissima minaccia terroristica.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si unisce alle parole di cordoglio espresso ai famigliari delle vittime ed esprime la condanna più ferma nei confronti degli autori degli attentati, nell'auspicio di una risposta da parte dell'Unione europea considerato l'attacco sferrato alla capitale del continente, oltre che di uno Stato membro.

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212 Daga.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Chiara CARROZZA (PD) *relatrice*, ricorda che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla VIII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge a prima firma della collega Daga, recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento».

Ricorda altresì che proprio oggi ricorre la Giornata Mondiale dell'Acqua, proclamata nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite quale spunto di riflessione e momento di coinvolgimento per la promozione di una gestione sostenibile della risorsa idrica. Rammenta poi che nel mondo sono purtroppo più di 700 milioni le persone che non hanno ancora accesso all'acqua potabile e che ciò è fonte di problemi igienico-sanitari, tipici di chi beve acqua non pulita, ai quali si affiancano problemi sociali, tra cui – ad esempio – la diminuzione del tasso di scolarizzazione legato al tempo che i bambini sono costretti a dedicare all'approvvigionamento idrico. Ritene pertanto del tutto condivisibili le finalità del provvedimento in titolo, volto a favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

Passa quindi ad illustrare il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, evidenziando che si compone di tredici articoli.

Sottolinea poi la particolare importanza che riveste la qualificazione operata dall'articolo 2, in virtù della quale l'acqua viene definita come bene comune, risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Ricorda che tale disposizione si inserisce nella linea della storica Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 luglio 2010 che stabilisce che: «L'accesso all'acqua potabile sicura e ai

servizi igienici è un diritto essenziale al pieno godimento della vita e a tutti i diritti che ne derivano per gli esseri viventi» e che dalla richiamata qualificazione discende, come logico corollario, che l'uso della risorsa idrica debba essere regolamentato secondo criteri di solidarietà, responsabilità e sostenibilità, salvaguardando in particolare le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, attraverso un uso della risorsa indirizzato al risparmio ed alla possibilità del suo rinnovo. Evidenzia inoltre che analoga importanza, ai fini ricordati, è attribuita alla conoscibilità della risorsa, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità.

Rileva ancora che, nell'ottica richiamata, anche il comma 3 del medesimo articolo 2 assume un ruolo centrale rispetto all'architettura complessiva del provvedimento, poiché prevede che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale. Evidenzia che il quantitativo minimo di tale erogazione è fissato – dal successivo articolo 7 – nella misura di cinquanta litri *pro capite* giornalieri, con ciò conformandosi a quella soglia minima al di sotto della quale, secondo i pareri concordi delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si può già parlare di sofferenza per mancanza di acqua.

Osserva poi che le disposizioni contenute negli articoli successivi sono finalizzate ad assicurare una corretta gestione del servizio idrico secondo i principi richiamati.

Pone altresì in rilievo che l'articolo 7, come già ricordato, ha la finalità di assicurare, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantito anche in caso di morosità, individuato fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sottolinea inoltre l'importanza, per i profili inerenti la Commissione, dell'articolo 12, come riformulato dall'accoglimento di una proposta emendativa a prima firma del collega Bratti in Commissione Ambiente, che trasferisce presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale il Fondo Nazionale di Solidarietà Internazionale. Ricorda che tale Fondo è destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner. Rileva che, al fine richiamato, è prevista l'istituzione di un prelievo in tariffa di importo pari ad un centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata, a cura dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, i cui proventi devono essere versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo suddetto. Pone anche in rilievo la previsione della gestione delle risorse del Fondo in capo all'Agenzia

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, osservando come anche tale disposizione si inserisca nel quadro del recepimento della richiamata Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 luglio 2010 sul diritto all'accesso all'acqua potabile e sicura come diritto universale.

Per quanto premesso, esprimendo pieno apprezzamento per le finalità del provvedimento in titolo, propone quindi l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 10.45.**



ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento (C. 2212 Daga).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il nuovo testo C. 2212 Daga, recante « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento »;

apprezzato in particolare il riconoscimento, di cui all'articolo 2, del diritto all'acqua potabile e di qualità come pure a servizi igienico sanitari come diritto umano universale ed essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. del 26 luglio 2010;

preso positivamente atto della istituzione, di cui all'articolo 12, del Fondo Nazionale di Solidarietà Internazionale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, desti-

nato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner;

valutato positivamente la previsione, di cui al medesimo articolo 12, comma 1, lettera c), per cui le risorse del Fondo sono gestite dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;

nel segnalare l'esigenza di apportare una correzione formale al medesimo articolo 12, comma 1, lettera c), volta a denominare correttamente l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, istituita dall'articolo 17 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
SEDE CONSULTIVA:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	38

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.35.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212 Daga.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi, per i profili di propria competenza, sul testo della proposta di legge in titolo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti nella Commissione di merito.

Rileva preliminarmente che il provvedimento – che si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale (articolo 1, comma 2) – è stato profondamente modificato durante l'esame in sede referente. Proprio per tale ragione, nella seduta del 16 marzo 2016, i deputati dei gruppi del M5S e di SI-SEL hanno ritirato la propria sottoscrizione della proposta di legge.

Passando ai contenuti di merito, evidenzia che l'iniziativa legislativa ribadisce come principio generale quanto affermato nella risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 26 luglio 2010, che ha sancito che il diritto all'acqua potabile di qualità è un diritto umano universale, indivisibile e imprescrittibile (articolo 2, comma 1).

L'articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa acqua, mentre i principi relativi alla gestione del servizio idrico sono affermati nell'articolo 4. L'articolo 5 affronta il tema del governo pubblico del ciclo dell'acqua. L'articolo 6 reca disposizioni concernenti il finanziamento del servizio idrico integrato. L'articolo 7 definisce i concetti di diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico, mentre l'articolo 8 disciplina la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas. L'articolo 9 prevede un incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti. L'articolo 10 contiene disposizioni per la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato. L'articolo 11 disciplina il governo partecipativo del servizio idrico integrato, mentre l'articolo 12 apporta alcune modifiche all'articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296), che, al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla

costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, ha istituito, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale. Infine, l'articolo 13 reca una clausola di salvaguardia in favore delle norme di principio contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione, fa presente che il testo trasmesso dalla Commissione di merito non reca disposizioni che riguardino le competenze della Commissione difesa, essendo stata soppressa la norma (lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 del testo iniziale della proposta di legge) che finanziava gli oneri del provvedimento anche attraverso la riduzione di un miliardo di euro a valere su finanziamenti per spese militari. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta.

La Commissione delibera di esprimere il parere di nulla osta.

**La seduta termina alle 11.40.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	41
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	41
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	51
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. C. 1454 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015. C. 3329-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	52
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	53
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	53

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ....	55

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	56

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	58
AVVERTENZA .....	59

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### La seduta comincia alle 9.50.

##### Sull'ordine dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

#### La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606-A Governo.**

(Parere all'Assemblea)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo su di esso parere favorevole nella seduta di giovedì 17 marzo 2016.

Segnala che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze sono state approvate alcune propo-

ste emendative, in particolare gli emendamenti del Governo 7.2 (articolo 7, comma 1-bis) e 17.09 (articolo 17-*quater*), i quali sono corredati di relazioni tecniche, positivamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito alle modificazioni apportate dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

Con riguardo all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 12, comma 1, recanti disposizioni sull'accesso degli intermediari finanziari alla garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), evidenzia che le modifiche prevedono che tale garanzia statale possa essere concessa in relazione ai crediti ceduti non solo dalle banche, come previsto nel testo originario, bensì anche dagli intermediari finanziari, iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede in Italia; conseguentemente la dotazione iniziale del fondo su cui graveranno le garanzie statali, previsto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, è incrementata da 100 a 120 milioni di euro. Al riguardo, ritiene utile acquisire elementi di valutazione in merito alla congruità del previsto incremento della dotazione iniziale del fondo di cui all'articolo 12, in relazione all'inclusione, nello schema della GACS, dei crediti degli intermediari finanziari.

In ordine all'articolo 17-*quater*, recante disposizioni sul tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria di Cassa depositi e prestiti, rileva che, secondo quanto previsto dalla norma, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato « CDP Spa – gestione separata », al fine di allinearli ai livelli di mercato in relazione

all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano. Al riguardo, pur tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame presso la VI Commissione, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione, anche di massima, in merito al potenziale impatto finanziario, in particolare con riferimento ai primi esercizi di applicazione delle disposizioni, derivante dall'adeguamento del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata al fine di allinearli ai livelli di mercato.

Infine, con riguardo all'articolo 17-*quinquies*, recante disposizioni in materia di strumenti bancari di pagamento, osserva che la norma prevede che le disposizioni relative al pagamento in misura ridotta per le violazioni del codice della strada di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento. Al riguardo, evidenzia che la norma, di carattere interpretativo e pertanto con effetti anche retroattivi, non sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito da sanzioni per i pagamenti già effettuati. In proposito, ritiene peraltro opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, precisa che l'incremento della dotazione iniziale del fondo di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame appare congrua in relazione all'inclusione, nello schema della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), dei crediti degli intermediari finanziari.

Chiarisce poi che il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e pre-

stiti – gestione separata, previsto dall'articolo 17-*quater*, sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei futuri andamenti di mercato, al momento non prevedibili.

Infine, evidenzia che l'articolo 17-*quinquies*, recante una disposizione di carattere interpretativo in materia di strumenti bancari di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, non è suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito in relazione ai pagamenti già effettuati.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3606-A Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, recante Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'incremento della dotazione iniziale del Fondo di cui all'articolo 12 appare congrua in relazione all'inclusione, nello schema della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), dei crediti degli intermediari finanziari;

il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, previsto dall'articolo 17-*quater*, sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei futuri andamenti di mercato, al momento non prevedibili;

l'articolo 17-*quinquies*, recante una disposizione di carattere interpretativo in materia di strumenti bancari di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, non è



suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito in relazione ai pagamenti già effettuati,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) esprime perplessità con riguardo al fatto che, secondo quanto appena affermato dal rappresentante del Governo, non sia possibile stimare preventivamente gli effetti finanziari conseguenti all'adeguamento, previsto dall'articolo 17-*quater*, del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, al fine di allinearli ai livelli di mercato. Al riguardo, nel ritenere necessario acquisire almeno una valutazione di massima in merito al potenziale impatto finanziario derivante dall'adeguamento ai livelli di mercato del predetto tasso di remunerazione, chiede che sia svolta una riflessione più approfondita sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 17-*quater*.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime perplessità con riguardo ai criteri di ammissibilità delle proposte emendative seguiti nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso la Commissione finanze, sottolineando come le menzionate disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti non siano pertinenti al contenuto proprio del provvedimento in esame. Chiede quindi che i chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo in ordine alle modificazioni apportate dalla Commissione di merito al testo originario del decreto-legge in titolo siano accompagnati da una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Maino MARCHI (PD) osserva preliminarmente come la Commissione, ai fini

dell'espressione del parere di competenza sul provvedimento in titolo, stia rispettando le ordinarie regole procedurali, che prevedono che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti dal relatore sugli aspetti problematici di carattere finanziario connessi al provvedimento esaminato. In risposta alle criticità segnalate dall'onorevole Palese, nel precisare che Cassa depositi e prestiti non possa dirsi estranea all'ambito di applicazione del decreto-legge in esame in quanto pienamente rientrante nel perimetro che delimita il settore bancario, fa presente che la scelta di introdurre disposizioni che riguardano Cassa depositi e prestiti nel corpo del provvedimento rientra nelle competenze della Commissione di merito. Infine fa presente come la Commissione bilancio non sia la sede più appropriata per l'esternazione di doglianze e reclami sui criteri seguiti per l'ammissibilità degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel richiamare le osservazioni testé rese dall'onorevole Marchi, evidenzia come, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, siano stati seguiti criteri difformi e disomogenei ai fini dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate, in quanto, se da un lato è stato dichiarato ammissibile l'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo avente ad oggetto il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria di Cassa depositi e prestiti, dall'altro è stata invece pronunciata dichiaratoria di inammissibilità per estraneità di materia su altri emendamenti che allo stesso modo dettavano disposizioni relative al settore bancario.

Giampaolo GALLI (PD) ricorda, come evidenziato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione finanze, che la disposizione di cui all'articolo 17-*quater* è sostanzialmente finalizzata ad armonizzare la regolamentazione in materia di tassi di remunerazione delle attività e delle passività relative al

conto corrente della Cassa depositi e prestiti in gestione separata, in coerenza con quanto stabilito dai criteri Eurostat in relazione alle pubbliche amministrazioni. Rileva come sia necessario regolare tali aspetti in coerenza con la natura di gestione separata del predetto conto di Tesoreria, adeguandolo alle condizioni di mercato, in quanto altrimenti Eurostat potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata di Cassa depositi e prestiti nel perimetro contabile della pubblica amministrazione, con conseguenti effetti finanziari e contabili negativi. Infine, fa presente che non è possibile stimare preventivamente gli effetti finanziari derivanti dall'adeguamento ai livelli di mercato del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti, in quanto tali effetti finanziari dipenderanno dall'andamento di mercato del tasso stesso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Palese, osserva come i chiarimenti da lui precedentemente forniti in risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame non necessitano di essere accompagnati da alcuna nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, poiché i predetti chiarimenti esprimono la posizione del Governo.

Precisa quindi che gli effetti finanziari conseguenti all'adeguamento ai livelli di mercato del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti non possono essere stimati preventivamente, ma saranno quantificati a seguito di un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sulla base dei futuri andamenti di mercato, determinerà il predetto tasso di remunerazione. Anche se, per le ragioni esposte, non può pertanto procedersi ad una stima preventiva degli effetti finanziari conseguenti all'adeguamento *de quo*, assicura comunque la sussistenza di spazi finanziari sufficienti a consentire tale intervento.

Rocco PALESE (Misto-CR) evidenzia come la richiesta precedentemente formulata di acquisire una nota tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato in ordine alle modificazioni, aventi profili di carattere finanziario, apportate al testo originario del decreto-legge in esame dalla Commissione finanze non rappresenti una mancanza di fiducia nei confronti dei chiarimenti resi dal sottosegretario Baretta, ma risponde piuttosto all'esigenza di disporre di una documentazione completa ai fini di una approfondita valutazione degli aspetti problematici connessi alle predette modifiche.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel prendere atto dell'impossibilità, da parte del Governo, di procedere ad una stima precisa e puntuale degli effetti finanziari conseguenti all'adeguamento di cui all'articolo 17-*quater*, ribadisce la necessità di acquisire almeno una valutazione di massima dell'impatto finanziario derivante dall'applicazione di tale intervento. Sottolinea pertanto che, fino a quando non verrà prodotta tale stima, la Commissione non potrà esprimere il parere di competenza sul provvedimento in titolo poiché, in caso contrario, si realizzerebbe un *vulnus* delle prerogative della Commissione stessa. Infine, osserva come profili problematici analoghi a quelli segnalati con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 17-*quater* sussistano anche per le modifiche introdotte all'articolo 16, recante modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel garantire che lo svolgimento dei lavori avverrà, come di consueto, nel pieno rispetto delle prerogative di tutti i membri della Commissione, richiama i chiarimenti forniti, sui profili finanziari del provvedimento in esame, dal sottosegretario Baretta, il quale ha più volte ribadito che esistono spazi finanziari sufficienti per realizzare l'intervento di cui all'articolo 17-*quater* e che il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale

riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei futuri andamenti di mercato, al momento non prevedibili. Ricorda inoltre che, nel passaggio all'altro ramo del Parlamento, il Governo provvederà ad allegare al provvedimento in discussione la relazione tecnica prevista dal comma 8 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Infine, pur comprendendo le ragioni esposte dall'onorevole Palese, evidenzia come la Commissione bilancio sia tenuta ad esaminare esclusivamente gli aspetti finanziari del decreto-legge in titolo, senza svolgere valutazioni di merito che sono invece rimesse alla Commissione competente in sede referente.

Dino ALBERTI (M5S) esprime il proprio disappunto in merito all'introduzione, nel testo originario del decreto-legge, della disposizione di cui all'articolo 17-*quater* che, a suo avviso, oltre a presentare un contenuto del tutto estraneo a quello del provvedimento esaminato, risulta priva di adeguata copertura finanziaria, atteso che, come più volte evidenziato dal Governo, non è possibile procedere ad una stima degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione disposizione stessa. Ritiene pertanto che la Commissione bilancio non possa non tenere conto di tali considerazioni ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Maino MARCHI (PD) rileva l'assoluta conformità al dettato regolamentare delle modalità di esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio, che – come a tutti noto – è in tale caso chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di carattere finanziario del provvedimento, prescindendo dunque da una valutazione dalle scelte di merito compiute presso la Commissione in sede referente. Ciò premesso, reputa del tutto condivisibile la decisione di rimettere ad un successivo decreto di natura non regolamentare l'adeguamento del tasso di remunerazione del conto corrente della Cassa depositi e prestiti in gestione separata, giudicando

peraltro pienamente sostenibili le rassicurazioni in precedenza fornite dal rappresentante del Governo circa la compatibilità finanziaria dell'intervento prospettato.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, nel ribadire l'impossibilità allo stato attuale di prevedere i futuri andamenti del mercato cui andrà conseguentemente ancorato l'adeguamento del tasso di remunerazione, ricorda tuttavia come le disposizioni di cui all'articolo 17-*quater* sono finalizzate tra l'altro a recepire le indicazioni provenienti da Eurostat, che altrimenti potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata di Cassa depositi e prestiti nel perimetro contabile della pubblica amministrazione. Rammenta altresì che, secondo quanto dichiarato dal Governo in Commissione bilancio nella seduta dell'8 ottobre 2015 in risposta all'interrogazione Luigi Gallo n. 5-00930, le somme depositate sul citato conto corrente ammontavano al 31 dicembre 2014 a 146,8 miliardi di euro.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che, per quanto la Commissione bilancio sia chiamata in sede consultiva a pronunciarsi prevalentemente sugli aspetti di carattere finanziario dei provvedimenti al suo esame, ciò non può e non deve tradursi in una sostanziale *deminutio* delle funzioni e delle prerogative costituzionalmente attribuite agli organi parlamentari. Esprime, altresì, disappunto per i criteri di ammissibilità delle proposte emendative adottati nella Commissione di merito, che a suo giudizio hanno consentito nel corso dell'esame in sede referente di approvare una serie di disposizioni aggiuntive palesemente estranee al contenuto proprio del decreto-legge. Ribadisce, infine, la necessità di acquisire formalmente dal Governo elementi di informazione per quanto concerne la puntuale quantificazione degli oneri derivanti dalle modificazioni recate al testo del provvedimento in sede referente, con particolare riguardo all'articolo 17-*quater*, e la relativa copertura finanziaria.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come l'assenza di informazioni puntuali

circa gli oneri che deriveranno dall'attuazione dell'articolo 17-*quater* ponga di fatto i membri della Commissione bilancio nella impossibilità di svolgere correttamente le funzioni ad essi assegnate. Manifesta, inoltre, perplessità in merito alla reale sostenibilità finanziaria anche dell'articolo 16, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Anche alla luce del dibattito in corso, invita pertanto il presidente Boccia ad assicurare, nella gestione dei lavori e delle procedure, il rigoroso rispetto del dettato regolamentare dal punto di vista della effettiva verifica della portata finanziaria dei singoli provvedimenti e delle singole proposte emendative, a prescindere dalla loro provenienza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rassicura il deputato Sorial che le attività e i lavori della Commissione sono sempre stati ispirati, sin dall'inizio della legislatura, ad una attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni regolamentari in materia di verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti all'esame di questo ramo del Parlamento, fermo restando che le scelte di merito appartengono esclusivamente alle Commissioni di volta in volta competenti per materia.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente di non aver ritenuto opportuno formulare alcuna osservazione specifica sull'articolo 16 prima richiamato dal deputato Sorial, anche tenendo conto che le modifiche ad esso recate nel corso dell'esame in sede referente determinano in realtà una riduzione dell'ambito di applicazione della misura agevolativa ivi prevista.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur comprendendo in linea di principio le motivazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l'impossibilità di stimare preventivamente gli effetti finanziari conseguenti al prospettato adeguamento del tasso di remunerazione in oggetto, avrebbe comunque auspicato una breve sospensione dei lavori al fine di consentire un

ulteriore approfondimento delle questioni sottese all'articolo 17-*quater*.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ribadire le valutazioni in precedenza formulate sull'articolo 17-*quater*, osserva peraltro che considerazioni di analogo tenore sono già state svolte dal Viceministro Morando sull'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo, volto appunto ad introdurre nel testo il citato articolo 17-*quater*, nel corso della seduta del 16 marzo 2016 presso la VI Commissione finanze.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Pesco 1.54, che prevede la Banca d'Italia possa essere autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio regionale delle banche di credito cooperativo una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti ai partecipanti, compreso lo Stato, senza provvedere alla copertura delle minori entrate che ne derivano;

Laffranco 3.5 e Sandra Savino 3.6, 3.16, 3.17 e 3.18, che estendono il periodo per il quale è riconosciuta la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 3, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla loro copertura;

Dell'Orco 3.4, Sandra Savino 3.9 e 3.14, Laffranco 3.11, Del Grosso 3.56, Villarosa 3.55 e Fassina 3.13, che estendono a vario titolo la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla loro copertura;

gli identici Liuzzi 9.1 e Busin 9.2, che eliminano la previsione di un corrispettivo



a fronte della garanzia concessa dallo Stato, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla loro copertura;

gli identici Lorefice 11.1 e Busin 11.2, che sopprimono la previsione secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei titoli *senior* oggetto di garanzia;

gli identici Lupo 12.1 e Busin 12.2, che sopprimono la copertura finanziaria del provvedimento, fermi restando gli oneri che da esso derivano;

Vacca 15.4, Terzoni 15. 2 e Tripiedi 15.3, che prevedono la nomina di un esperto indipendente da parte della Banca d'Italia per la valutazione delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di diritti, attività o passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla loro copertura;

Guidesi 16.3, 16.4 e 16.5, che estendono l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa a tutti gli atti e provvedimenti di trasferimento di proprietà o di diritti reali immobiliari senza condizione alcuna, provvedendo agli oneri che ne conseguono con copertura carente, come nel caso dell'emendamento Guidesi 16.3 per quanto riguarda le risorse attinte dall'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero inidonea, come nel caso degli emendamenti Guidesi 16.4 e 16.5 per quanto riguarda la riduzione di dotazioni di bilancio;

Paglia 16.11, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui, ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento dell'immobile entro due anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, senza provvedere alla copertura finanziaria del relativo onere finanziario;

Pastorino 16.12, che sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 16, recanti la

quantificazione dell'onere delle disposizioni di cui al medesimo articolo, valutato in 220 milioni per il 2016, e la corrispondente copertura finanziaria a valere sulle entrate attese dalla *voluntary disclosure*, destinando conseguentemente il predetto importo al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori;

Villarosa 17-*bis*.01 e Pesco 17-*bis*.03, che sono volte a prevedere che i soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, a seguito della procedura di risoluzione delle crisi bancarie di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge di stabilità 2016, hanno diritto di ricevere un indennizzo il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi la cui dotazione non viene conseguentemente rideterminata;

Villarosa 17-*bis*.02 e 17-*bis*.05, Pesco 17-*bis*.04 e 17-*bis*.08 e Villarosa 17-*bis*.012, che sono volte a prevedere che i soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, a seguito della procedura di risoluzione delle crisi bancarie di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge di stabilità 2016, hanno diritto di ricevere un indennizzo a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – la cui dotazione non viene conseguentemente rideterminata – o del Ministero dell'economia e delle finanze. Si provvede quindi alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante riduzione della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione ai fini IRES e IRAP;

Villarosa 17-*bis*.013 e 17-*bis*.016, Alberti 17-*bis*.014 e 17-*bis*.017 e Pesco 17-*bis*.015, che sono volte a prevedere che ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, a seguito della procedura di risoluzione delle crisi bancarie di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge di stabilità 2016, è riconosciuto un credito d'imposta parametrato al valore nominale delle azioni medesime, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante riduzione della deducibilità degli

interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione ai fini IRES e IRAP.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Paglia 3.2 e 13.01, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo per le politiche abitative con una dotazione annua pari a 400 milioni di euro, provvedendo al relativo onere con le maggiori entrate derivanti dalla riduzione degli aggravi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, con particolare riferimento al gioco del lotto e a quello del superenalotto. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito alla compensatività degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni onerose e dalle corrispondenti disposizioni di copertura previste dalle proposte emendative;

Colletti 3.57, che prevede che la garanzia statale possa essere concessa in relazione a crediti ceduti non dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, ma dai soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 111 dello stesso TUB, operanti nel settore del microcredito. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Busin 4.3, che sopprime il limite di valore dei crediti oggetto di cartolarizzazione che possono godere della garanzia dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Fico 4.4, Ferraresi 4.5, D'Uva 4.6, Fraccaro 4.8 e Villarosa 4.9 e 4.10, che incidono a vario titolo sul valore dei crediti oggetto di cartolarizzazione che possono godere della garanzia dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Busin 4.11, che, nell'eliminare la distinzione in due classi dei crediti oggetto di cartolarizzazione, non risulta coordinata con la disposizione che prevede che la garanzia dello Stato si applichi solo limitatamente a una delle due classi. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Silvia Giordano 5.11 e Busin 5.12, Busin 5.1, che sopprimendo l'articolo 5, o parte di esso, eliminano la procedura volta a determinare il livello di *rating* da assegnare ai crediti oggetto di cartolarizzazione sui quali si applica la garanzia dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

gli identici Grillo 7.1 e Busin 7.2, che eliminano l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, nell'ambito del quale è previsto, al n. 4, anche il pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Fassina 9.3, che incide sui parametri sulla base dei quali deve essere commisurato il costo della garanzia. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Busin 15.01, che prevede un apposito regime fiscale da applicare per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli degli istituti di credito popolari non quotati. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;



Busin 15.03 e 15.02, che prevedono deroghe ai criteri di valutazione previsti dal codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che siano titolari di azioni emesse dalle banche poste in risoluzione, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto banca. In particolare viene data la facoltà ai predetti soggetti di iscrivere in bilancio la svalutazione che deriva dall'adeguamento al valore di mercato delle predette azioni, quale onere pluriennale da ammortizzare. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Paglia 16.7, che è volta a prevedere che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 si applichi nel caso di trasferimento di immobili a favore di società la cui attività è prevalentemente diretta alla produzione o allo scambio di immobili, disponendo contestualmente che condizione per beneficiare dell'agevolazione medesima sia la destinazione degli immobili acquisiti a casa di abitazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Villarosa 16.10, che incrementa a 300 euro le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nel caso di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie a favore di imprese, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, mentre diminuisce a 100 euro le imposte medesime dovute dai soggetti non imprenditori, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Pastorino 16.13, che prevede che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16, comma 1, si applichi a condizione che l'acquirente ritrasferisca l'immobile interessato entro dieci anni, anziché entro due anni come prevede il testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari

negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Villarosa 16.14, che riduce a 100 euro imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nel caso di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie dovute dai soggetti non imprenditori, provvedendo contestualmente alla copertura del relativo onere mediante un ulteriore incremento di 100 milioni di euro delle entrate derivanti dalla proroga dei termini relativi alla cosiddetta *voluntary disclosure*. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Sandra Savino 16.16, che prevede che, qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Paglia 16.01 e 16.02, Pesco 17-bis.06, 17-bis.07, 17-bis.09, 17-bis.010 e 17-bis.011, che intervengono sulla disciplina della procedura di risoluzione delle crisi bancarie di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge di stabilità 2016, al fine di prevede ulteriori garanzie e tutele per i piccoli risparmiatori. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Marcon 17-quinquies.01, è volto a definire gli operatori bancari di finanza etica, prevedendo che non concorre a formare il reddito imponibile dei mede-

simi operatori la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative segnatamente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Colletti 3.57, sul quale esprime nulla osta. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.54, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.55, 3.56, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.1, 5.11, 5.12, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 15.2, 15.3, 15.4, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.16, e sugli articoli aggiuntivi 13.01, 15.01, 15.02, 15.03, 16.01, 16.02, 17-bis.01, 17-bis.02, 17-bis.03, 17-bis.04, 17-bis.05, 17-bis.06, 17-bis.07, 17-bis.08, 17-bis.09, 17-bis.010, 17-bis.011, 17-bis.012, 17-bis.013, 17-bis.014, 17-bis.015, 17-bis.016, 17-bis.017, 17-*quinquies*.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) invita il rappresentante del Governo ad esplicitare le ragioni che sottendono il parere con-

trario formulato sugli emendamenti Fico 4.4, Silvia Giordano 5.11 e Villarosa 16.10.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che l'emendamento Fico 4.4, nel sopprimere il riferimento all'importo non superiore al valore netto di bilancio in relazione alle operazioni di cessione dei crediti deteriorati, andando indirettamente ad incidere sul *quantum* delle garanzie statali, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Fa presente che analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo all'emendamento Silvia Giordano 5.11, volto a sopprimere l'articolo 5 recante la disciplina del *rating* cui devono essere sottoposti i titoli senior per ottenere la garanzia statale. Riguardo, infine, all'emendamento Villarosa 16.10, osserva che esso, rimodulando gli importi dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, è suscettibile di determinare oneri non quantificati privi di idonea copertura finanziaria.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) lamenta l'adozione di criteri valutativi differenti a seconda che oggetto di esame siano le proposte emendative presentate dalla maggioranza ovvero dai gruppi di opposizione, tenuto conto che nel primo caso, come peraltro è già stato evidenziato anche in riferimento al contenuto dell'articolo 17-*quater*, l'impossibilità di quantificare sin dall'inizio gli effetti finanziari delle singole disposizioni non è stato ritenuto motivo preclusivo rispetto all'espressione di un parere favorevole da parte del Governo. Con riferimento all'emendamento Villarosa 16.10, osserva che il parere contrario del Governo sembra basarsi principalmente su una considerazione di ordine terminologico riferibile alla categoria dei soggetti che non svolgono attività d'impresa, prescindendo dalla concreta valutazione delle eventuali implicazioni di carattere finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel confermare il parere contrario sulle

proposte emendative richiamate dal deputato Sorial, evidenzia che, laddove gli emendamenti Fico 4.4 e Silvia Giordano 5.11 non sembrano consentire comunque una stima degli effetti finanziari da essi derivanti, nel caso dell'articolo 17-*quater* è stato previsto espressamente che l'adeguamento del tasso di remunerazione sarà effettuato con un successivo decreto, alla luce degli andamenti futuri del mercato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) prende atto delle motivazioni testé addotte dal rappresentante del Governo, pur ritenendole sostanzialmente elusive rispetto alle richieste di chiarimento poste.

Rocco PALESE (Misto-CR) si associa alle osservazioni critiche da ultimo formulate dal deputato Sorial.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, nel confermare la proposta di parere in precedenza formulata, richiama in particolare l'attenzione sul carattere evidentemente oneroso degli emendamenti Fico 4.4 e Silvia Giordano 5.11.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

**Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto contenuti nel fascicolo n. 1.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, recante Modifiche alla deliberazione della

Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione, è stato già esaminato, nella seduta del 17 marzo 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha concluso l'esame nella medesima data senza apportare modifiche al testo, rimane fermo, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Infine segnala che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.**

**C. 1454 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto, recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, è stato già esaminato, nella seduta del 20 gennaio 2016, dalla

Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nella seduta del 21 gennaio 2016, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo alcune modifiche volte a recepire, oltre alle predette condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio, anche i rilievi contenuti nei pareri di altre Commissioni competenti in sede consultiva, che non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come risultante dalle predette modifiche. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015.**

**C. 3329-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in oggetto, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Go-

verno della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015, è stato già esaminato, nella seduta del 4 novembre, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole. Nella seduta del 2 dicembre 2015, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica di carattere formale.

La Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come risultante dalla predetta modifica. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala gli emendamenti Andrea Maestri 2.1 e 2.2, volti ad attribuire alla Corte dei conti compiti di vigilanza e di monitoraggio relativi all'applicazione della Convenzione in oggetto. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità per la Corte dei conti di far fronte ai nuovi compiti previsti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti Andrea Maestri 2.1 e 2.2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1 e

2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Dichiarazione di monumento nazionale della Casa museo Gramsci in Ghilarza.**

**C. 3450.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, composta da un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale per la Casa Museo Gramsci, sita in Ghilarza (Oristano). Si tratta della casa dove Antonio Gramsci, a partire dal 1898, visse gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. In base a quanto pubblicato nell'apposito sito internet, nel 1965 il PCI acquistò la casa che fu trasformata in « Centro di documentazione e ricerca sull'opera gramsciana e sul movimento operaio ». Attualmente, la casa, che è sita in corso Umberto I, 36 ed appartiene al patrimonio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer, è sede dell'associazione « Casa Museo di Antonio Gramsci – centro di documentazione, ricerca e attività museali », costituitasi ONLUS nel 1999, che ha lo scopo di favorire la migliore conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana attraverso la fruizione del centro da parte dei visitatori, fra i quali gli studenti.

Non presentando il provvedimento profili rilevanti sul piano finanziario, propone di esprimere nulla osta sullo stesso.

Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**C. 3540 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 risulta congrua rispetto alle presumibili esigenze finanziarie connesse al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee.

Evidenzia che il meccanismo di copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, opera anche in riferimento al presente disegno di legge.

Rileva che la riduzione degli oneri a carico delle imprese per il rilascio di licenze di esportazione, prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera *d*), riguarda esclusivamente profili procedurali e amministrativi, senza determinare oneri per la finanza pubblica.

Precisa che, all'articolo 9, in materia di mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, le amministrazioni interessate provvedono alle attività necessarie, ivi incluse quelle per il funzionamento del Comitato per le politiche macroprudenziali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che appare opportuno sopprimere l'articolo 12, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, giacché è stato



recentemente presentato alle Camere l'atto del Governo n. 256, in attuazione della delega già conferita dalla legge di delegazione europea 2014.

Precisa che le eventuali attività a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, derivanti dall'articolo 13, recante delega in materia assistenza e di educazione finanziaria, saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente infine che il meccanismo tariffario indicato dalla relazione tecnica, con riferimento all'articolo 14, in materia di antiriciclaggio finanziario e informazioni sui trasferimenti di fondi, risulta idoneo ad assicurare la copertura dei costi amministrativi delle Camere di commercio per la gestione della raccolta dei dati e per l'assistenza alle imprese sia in termini quantitativi sia dal punto di vista dell'allineamento temporale fra le spese e l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di relazione:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del

2012 risulta congrua rispetto alle presumibili esigenze finanziarie connesse al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee;

il meccanismo di copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, opera anche in riferimento al presente disegno di legge;

la riduzione degli oneri a carico delle imprese per il rilascio di licenze di esportazione, prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera d), riguarda esclusivamente profili procedurali e amministrativi, senza determinare oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 9, in materia di mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, le amministrazioni interessate provvedono alle attività necessarie, ivi incluse quelle per il funzionamento del Comitato per le politiche macroprudenziali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare opportuno sopprimere l'articolo 12, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, giacché è stato recentemente presentato alle Camere l'atto del Governo n. 256, in attuazione della delega già conferita dalla legge di delegazione europea 2014;

le eventuali attività a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, derivanti dall'articolo 13, recante delega in materia assistenza e di educazione finanziaria, saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il meccanismo tariffario indicato dalla relazione tecnica, con riferimento all'articolo 14, in materia di antiriciclaggio finanziario e informazioni sui trasferimenti di fondi, risulta idoneo ad assicurare la copertura dei costi amministrativi delle Camere di commercio per la gestione



della raccolta dei dati e per l'assistenza alle imprese sia in termini quantitativi sia dal punto di vista dell'allineamento temporale fra le spese e l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie,

delibera di riferire favorevolmente

con la seguente condizione:

*Sopprimere l'articolo 12 ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**  
Atto n. 264.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**  
Atto n. 265.

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviati nella seduta del 16 marzo 2016.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.25.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.**

**Atto n. 261.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014), che per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla predetta decisione quadro ha disposto principi e criteri direttivi che trovano corrispondenza nelle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del testo in esame. Il medesimo articolo 21 ha stabilito, inoltre, che dall'attuazione

della nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Esaminando le norme dello schema di decreto considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 4, che recano norme sulla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 4 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 4 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati

membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (atto n. 261);

considerato che l'articolo 4 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, appare opportuno riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*Sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.**

**Atto n. 262.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, adottato in esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), reca disposizioni per confor-

mare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, osserva quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte dell'Amministrazione della giustizia possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 13 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che, come previsto dal provvedimento in oggetto e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte dell'Amministrazione della giustizia potranno essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Concorda, infine, sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 13 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Di-

sposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (atto n. 262);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, come previsto dal provvedimento in oggetto e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte dell'Amministrazione della giustizia possono essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

considerato che l'articolo 13 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, appare opportuno riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*Sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.**

**Atto n. 263.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento – adottato in esercizio della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Il testo è corredato di relazione tecnica.

Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, osserva quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del *software* di interconnessione, vengano effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 5 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che, come previsto dal provvedimento in oggetto e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del *software* di interconnessione, saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Concorda, infine, sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 5 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (atto n. 263);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, come previsto dal provvedimento in oggetto e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del *software* di interconnessione, saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

considerato che l'articolo 5 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, appare opportuno riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*Sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.*

*Nuovo testo C. 2572.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Esame emendamenti C. 3606-A .....

60

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 22 marzo 2016.*

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**Esame emendamenti C. 3606-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	61
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	63

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	62
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dei beni, delle attività culturali e del turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni.

#### La seduta comincia alle 11.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Irene MANZI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire la pone ai voti.

La Commissione, a maggioranza, approva.

#### La seduta termina alle 11.40.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dei beni, delle attività culturali e del turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni.

#### La seduta comincia alle 11.40.

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.**

**Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, ricordati gli ultimi passaggi dell'esame della legge, avverte di aver

ritirato l'emendamento 8.100, soppressivo dell'articolo 8. Presenta oggi l'emendamento 8.101, che è in distribuzione. Dopo averne sinteticamente illustrato il contenuto, fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a domani 23 marzo alle ore 17.

Dopo interventi di Luigi GALLO (M5S) e Maria MARZANA (M5S), Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Atto n. 282).**

*(Articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91)*

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato nelle sedute del 16 e del 22 marzo 2016 lo schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (atto n. 282);

considerato che il contenuto dell'atto del Governo è suscettibile di subire conseguenze da modifiche alla legge di contabilità (n. 196 del 2009), previste dallo schema di decreto legislativo sulla riforma della struttura di bilancio dello Stato, attualmente all'esame della Commissione Bilancio;

viste, inoltre, le indicazioni contenute nella pubblicazione redatta dalla Ragioneria generale dello Stato quale documento di supporto per l'individuazione delle mis-

sioni, che presenta un ulteriore programma riguardante la Carta Cultura a favore dei diciottenni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* sarebbe opportuno che lo schema di decreto ministeriale fosse emanato in modo da essere coordinato con le previsioni contenute nello schema di decreto legislativo sulla riforma della struttura di bilancio dello Stato, attualmente all'esame della Commissione Bilancio;

*b)* sarebbe, altresì, auspicabile che il decreto interministeriale operasse un rinvio diretto all'indicata pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato, senza includerne i contenuti nel testo;

*c)* è necessario inserire nelle premesse l'acquisizione del parere espresso dalla Commissione Cultura, come prescritto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 91 del 2011.

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato Italiane SpA sulle prospettive del Gruppo .....

64

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 22 marzo 2016.*

**Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato  
Italiane SpA sulle prospettive del Gruppo.**

L'audizione informale è stata svolta  
dalle 13.30 alle 16.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) .... 66

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Prof. Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Atto n. 66 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 68

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 70

5-08197 Benamati: Valorizzazione delle opportunità di investimento nel settore turistico ..... 70

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 74

5-08196 Galgano: Estensione del credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel turismo all'aria aperta.

5-08198 Allasia: Stabilizzazione delle misure per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica delle strutture alberghiere ..... 70

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta congiunta)* ..... 77

5-08195 Fantinati: Competenze della direzione generale turismo e di Invitalia Spa nell'elaborazione del nuovo Piano nazionale sul turismo.

5-08199 Ricciatti: Competenze della direzione generale turismo e di Invitalia Spa nell'elaborazione del nuovo Piano nazionale sul turismo ..... 71

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta congiunta)* ..... 79

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 71

*ALLEGATO 4 (Parere approvato)* ..... 82

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 72

*ALLEGATO 5 (Proposta di parere)* ..... 83

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 73

Audizione del dott. Luca De Biase, direttore responsabile di <i>Nova – Il Sole 24 Ore</i> (Svolgimento e conclusione) .....	73
Audizione di rappresentanti di Confindustria (Svolgimento e conclusione) .....	73

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente *Guglielmo EPIFANI*.

#### La seduta comincia alle 10.10.

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**C. 2212.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, ampiamente modificato durante l'esame presso la Commissione di merito. Il testo si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 individua tra le finalità del provvedimento l'individuazione dei principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

L'articolo 2, comma 1, qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010. In base al comma 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità.

L'articolo 3 prevede che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque e che l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. In particolare, il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acqua, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe per l'attuazione delle direttive nn. 23-25 in materia di appalti pubblici e di concessioni e riordino della normativa sui contratti pubblici).

L'articolo 4 definisce il servizio idrico integrato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Il comma 2 stabilisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149- *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni volte a:

disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

prevedere che l'ente di governo d'ambito verifica periodicamente l'attuazione del piano d'ambito nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, l'attività svolta dal gestore del



servizio, previo svolgimento sul sito *web* istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di *governance* nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici stabilendo che:

il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale;

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, da essa già esercitate sulla base di quanto prevede il del decreto-legge n. 201 del 2011 e il DPCM che peraltro viene richiamato al comma 1, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, i cui dati sono resi pubblici e fruibili alla collettività.

L'articolo 6 elenca, quali fonti di finanziamento del servizio idrico integrato:

la tariffa del servizio idrico integrato;

le risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche;

le risorse europee destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.

Le predette risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

Il citato Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanzia-

mento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito.

Si prevede inoltre che:

i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti dei progetti nel settore ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche a cui è affidato direttamente il servizio idrico integrato, per gli interventi sulla rete del servizio medesimo;

i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (che reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) sono riassegnati al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche.

L'articolo 7 prevede che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui non viene indicato il termine per l'adozione. L'AEEGSI, nella predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. L'Autorità, inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede inoltre che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano all'AEEGSI, il gas e il sistema

idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

L'articolo 8, di particolare interesse per le competenze della Commissione, prevede che l'AEESGI individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale.

L'articolo 9 prevede che i comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti.

L'articolo 10 obbliga tutti i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Con delibera dell'AEESGI sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

L'articolo 11 è volto a garantire la massima trasparenza e strumenti adeguati di coinvolgimento nella redazione degli strumenti di pianificazione, nonché ad adottare forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programma-

zione del servizio idrico integrato. Il comma 3 reca disposizioni per la pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono impegni di spesa.

L'articolo 12 interviene sulla normativa contenuta nella legge n. 296 del 2006, al fine di:

prevedere l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari,;

aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico;

istituire un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEESGI.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

**Proposta di nomina del Prof. Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).**

**Atto n. 66.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di nomina in oggetto.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, sottolinea che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina del professor Federico Testa, a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha novellato l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 istituendo la nuova Agenzia ENEA, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Segnala, altresì, che il prof. Federico Testa ha ricoperto dall'agosto del 2014 fino ad oggi l'incarico di Commissario dell'ENEA.

Per quanto riguarda il *curriculum* professionale, il prof. Testa, nato a Verona il 20 agosto 1954, si è laureato nel 1978 con il massimo dei voti e la lode presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Padova. Negli anni successivi ha collaborato alla ricerca sui bilanci energetici regionali promossa dallo IEFE (Istituto di Economia delle Fonti di Energia) dell'Università Bocconi. Contemporaneamente inizia a collaborare con la CGIL di Verona, dapprima come coordinatore dell'Ufficio Studi, poi come responsabile dell'agroindustria. Responsabile del settore agroindustriale della CGIL regionale del Veneto dal 1984, nello stesso anno è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (ESAV). Nel 1986 è chiamato a far parte del Comitato consultivo per la zootecnia della Comunità economica europea. Partecipa ai lavori della Commissione Produttività della Federazione italiana delle imprese elettriche Municipalizzate (Federelettrica). Componente dal 1989 del Comitato di redazione della rivista di studi e ricerche «Sinergie», nel 1993 è nominato responsabile della redazione centrale di Verona. Nell'anno accademico 1992-1993 è titolare di un contratto di ricerca in

*marketing* presso la Scuola di relazioni pubbliche dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e partecipa al progetto di ricerca «Processi di sviluppo dell'impresa minore» finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Dall'ottobre 1994 è ricercatore in tecnica industriale e commerciale presso l'Istituto di studi industriali, bancari e del terziario dell'Università degli studi di Verona. Nello stesso anno è nominato dal sindaco di Verona nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Generale Servizi Municipalizzati (AGSM). Negli anni successivi partecipa a ricerche MURST sulle dinamiche evolutive dei distretti industriali e sugli investimenti immateriali e la valutazione di convenienza ad investire, a ricerche CNR sulla qualità come variabile strategica delle imprese di servizi e sull'università come azienda. Nel settembre del 1995 è nominato dal prof. Mario Marigo, Rettore dell'Università di Verona, a rappresentare l'Università nel gruppo di lavoro per il Parco scientifico e tecnologico di Verona. Vincitore nel 1998 del concorso per professore associato, settore P02B, Economia e gestione delle imprese, è chiamato nella primavera del 1999 dalla Facoltà di economia dell'Università di Verona a ricoprire l'insegnamento di Tecnica industriale e commerciale. Nell'ottobre 2002, risultato idoneo al concorso per professore ordinario, settore P02B, Economia e gestione delle imprese, è chiamato dalla Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Verona sulla Cattedra di economia e gestione delle imprese. Nel novembre 2002 è nominato vicepresidente di AGSM Spa. Nel giugno 2005 è nominato membro del Comitato Esecutivo dell'Aeroporto Valerio Catullo spa. Nella primavera del 2006 è eletto alla Camera dei deputati ed entra a far parte della Commissione Attività produttive, commercio e turismo. Viene rieletto nelle elezioni del 2008 ed assume l'incarico di responsabile nazionale per l'energia ed i servizi pubblici del Partito Democratico. Nel 2013 è chiamato a presiedere il Comitato scientifico dello Smart Energy

Expo, la prima manifestazione internazionale dedicata all'efficienza energetica. Nello stesso anno è nominato Direttore del Dipartimento di economia aziendale dell'Università degli Studi di Verona. Nel 2013 viene incluso dall'ENEA nel gruppo di esperti di elevata e comprovata esperienza per la valutazione delle proposte nell'ambito del progetto « Idee per lo sviluppo sostenibile ». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 è nominato Commissario ENEA.

Dottore commercialista e revisore contabile, ha svolto attività di revisione presso amministrazioni locali ed importanti società private, anche multinazionali; ha altresì collaborato con Associazioni imprenditoriali ed imprese singole nello sviluppo di programmi rivolti alla crescita imprenditoriale, competitiva e di marketing delle piccole e medie imprese, facendo altresì parte del panel di esperti di energia dell'Aspen Institute. Fa parte del consiglio di amministrazione di numerose Fondazioni di ricerca e di sostegno al mondo del volontariato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.25.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato dei beni e le attività culturali e del turismo, Dorina Bianchi.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

#### **5-08197 Benamati: Valorizzazione delle opportunità di investimento nel settore turistico.**

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Vanessa CAMANI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dell'articolata risposta che ha spaziato in ambiti delle politiche sul turismo non toccati dal proprio atto ispettivo. Auspica un maggiore coordinamento fra il Ministero dei beni culturali, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture al fine di favorire la digitalizzazione e la promozione delle imprese turistiche incrementandone la competitività. Assicura che continuerà a seguire con attenzione il programma di « finanza per la crescita » che rappresenta un'importante opportunità di investimento nel settore turistico e per l'ottimizzazione degli utilizzi delle risorse europee del ciclo 2014-2020.

#### **5-08196 Galgano: Estensione del credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel turismo all'aria aperta.**

#### **5-08198 Allasia: Stabilizzazione delle misure per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica delle strutture alberghiere.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, vertendo le interrogazioni in titolo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), co-firmataria dell'interrogazione Galgano 5-08196, illustra l'interrogazione in titolo.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra la propria interrogazione.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Ritiene dovrebbero essere compiuti maggiori sforzi a favore del turismo sostenibile di cui le strutture *open air* rappresentano parte significativa. Sottolinea che la diversificazione dell'offerta è base dell'attrattività dell'industria turistica della quale fanno parte 2.510 aziende che operano nel settore del turismo *open air*.

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e ribadisce l'importanza di stabilizzare le agevolazioni fiscali relative alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica delle strutture alberghiere al fine di accrescere la competitività del settore e di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva.

**5-08195 Fantinati: Competenze della direzione generale turismo e di Invitalia Spa nell'elaborazione del nuovo Piano nazionale sul turismo.**

**5-08199 Ricciatti: Competenze della direzione generale turismo e di Invitalia Spa nell'elaborazione del nuovo Piano nazionale sul turismo.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, vertendo le interrogazioni in titolo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Mattia FANTINATI (M5S) illustra la propria interrogazione.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione Ricciatti 5-08199 di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mattia FANTINATI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Si rammarica che all'interno del Mibact non vi siano ancora le professionalità per l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia e che sia necessaria un'assistenza tecnica di Invitalia per un'attività che, diversamente da quanto affermato nella risposta, non presenta assolutamente un carattere di straordinarietà.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.**

**Atto n. 270.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.



Angelo SENALDI (PD), *relatore*, con riferimento alla richiesta formulata nella precedente seduta ritiene di confermare il parere presentato in quanto i recipienti semplici a pressione oggetto dello schema di decreto in esame sono destinati a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma. Non è previsto pertanto che possano essere contenitori di idrogeno.

Davide CRIPPA (M5S) chiede, a nome dei deputati presenti del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata che la richiesta del deputato Crippa non è sostenuta dal numero dei deputati previsto dall'articolo 46, comma 4 del regolamento.

La Commissione approva la proposta di parere di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.**  
Atto n. 271.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a una più puntuale traduzione della versione inglese della direttiva nell'articolo aggiuntivo 7-bis dello schema di decreto in esame in modo da evitare ai fabbricanti l'obbligo che sul materiale immesso sul mercato sia apposto il numero di tipo, di lotto e di serie, prevedendo – come nel testo inglese – l'obbligo all'apposizione del numero di lotto o del numero di serie. Ritiene infatti che la versione italiana di recepimento

della direttiva aggravi i fabbricanti di oneri aggiuntivi non previsti in altri Stati europei (*vedi allegato 5*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede, a nome dei deputati presenti del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata la presenza del numero di deputati previsto dal regolamento, dispone la verifica del numero legale.

Si procede alla verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la Commissione non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame degli atti n. 271, n. 273 e n. 274 ad altra seduta.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, in relazione all'atto n. 273 concernente al messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, chiede di comprendere meglio se lo schema di decreto in esame dilati ulteriormente il regime di transitorietà per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi. L'osservazione riguarda anche la relazione allegata allo schema di decreto legislativo n. 22 del 2007 che demanda a ciascuno Stato membro l'adozione di specifiche modalità di controlli operativi di misura. Ritiene si tratti di una palese incongruenza. La normativa dei prodotti delineata in questa direttiva prevede che il produttore o il soggetto che immette sul mercato il prodotto mantenga la relativa documentazione per dieci anni, compresa quella della marcatura CE, tuttavia, da una prima verifica, lo schema di decreto prevede 15 anni dall'installazione evidenziando un disallineamento. Ribadisce pertanto la richiesta di approfondimento sulla questione. Ritiene che l'approfondimento richiesto possa fare chiarezza anche sulle specifiche relative ai contatori 2.0.



Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare che la Commissione sta affrontando temi molto tecnici, ritiene condivisibile la richiesta di approfondimento del collega Crippa in merito all'atto n. 273. Osserva tuttavia che, laddove non ci fossero evidenti motivazioni di richiesta di parere parlamentare su schemi di decreto recanti normativa tecnica, il Governo dovrebbe attenersi scrupolosamente al dettato dell'articolo 29, comma 7, lettera *a*), della legge n. 234 del 2012, come sottolineato nell'osservazione della proposta di parere sull'atto n. 270 testé approvata dalla Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del dott. Luca De Biase, direttore responsabile di Nova – Il Sole 24 Ore.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luca DE BIASE, *direttore responsabile di Nova – Il Sole 24 Ore*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BASSO (PD), Adriana GALGANO (SCpI), Ludovico VICO (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Alberto BOMBASSEI (SCpI), Marco DA VILLA (M5S), Cristina BARGERÒ (PD) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD).

Luca DE BIASE, *direttore responsabile di Nova – Il Sole 24 Ore*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il dott. Luca De Biase e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Confindustria.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea BIANCHI, *direttore delle politiche industriali di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Cristina BARGERÒ (PD), Ludovico VICO (PD), Lorenzo BECATTINI (PD), Alberto BOMBASSEI (SCpI), Lorenzo BASSO (PD) e il presidente Guglielmo EPIFANI.

Andrea BIANCHI, *direttore delle politiche industriali di Confindustria*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**5-08197 Benamati: Valorizzazione delle opportunità di investimento nel settore turistico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Benamati, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede quali iniziative il Ministero intenda adottare per la valorizzazione delle opportunità di investimento nel settore turistico, nell'ambito del programma di « finanza per la crescita ».

Vorrei sottolineare, al riguardo, che il turismo ha scontato in questi ultimi anni la mancanza di un coordinamento delle politiche di settore nazionali e locali. La riforma del titolo V della Costituzione va nella direzione di riportare il turismo al centro delle politiche nazionali, garantendo il necessario coordinamento affinché il paese possa tornare ad essere competitivo sui mercati internazionali.

Un'azione di coordinamento che in ogni modo, al di là dell'esito della riforma costituzionale, il Ministero ha intenzione di garantire attraverso gli strumenti già previsti a legislazione vigente.

Una prima misura in tal senso è venuta dalla riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali che ha previsto l'accorpamento della Direzione Generale del Turismo nel Ministero, a sottolineare il forte impegno di questo Governo a fornire un impulso allo sviluppo del turismo, in un'ottica di integrazione turismo e cultura che rappresenta il principale asset turistico di questo paese.

Si ricorda inoltre che, per quanto concerne le azioni di promozione del turismo italiano, è forte il mandato della Direzione Generale del Turismo e del Comitato Permanente di Promozione del Turismo, organo costituito da rappresentanti delle istituzioni delle amministrazioni centrali e

territoriali, nonché di tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore. Si tratta di strutture fortemente operative che hanno per legge l'incarico di predisporre il Piano Strategico di sviluppo del turismo in Italia.

Si tratta di un Piano che intende dotare l'intero settore di uno strumento di policy che orienti le scelte degli operatori in particolare sul piano degli investimenti, dell'innovazione, delle tecnologie digitali, della valorizzazione del patrimonio, del rapporto qualità/prezzi e del marketing. Questo porterà alla creazione di un sistema più chiaro e certo di regole che permetterà agli investitori di poter formulare previsioni economiche e sull'andamento della domanda, funzionali alle loro scelte di investimento. Ci si riferisce, ad esempio, alle scelte del Fondo Strategico Italiano della Cassa Depositi e Prestiti.

Uno dei grandi obiettivi del Piano Strategico consiste nell'aumento delle opportunità di investimento e di crescita nel settore turistico. Questo obiettivo verrà perseguito agendo:

sia sul versante della domanda, attraverso azioni mirate sull'attrazione, la promozione ed il marketing dei prodotti e delle destinazioni turistiche italiane;

sia sul versante dell'offerta, attraverso il rafforzamento dell'integrazione fra turismo, cultura, paesaggio ed ambiente; la crescita dell'attrattività dei territori italiani; la realizzazione di progetti di valorizzazione interregionali e nazionali; la qualità dell'offerta turistica ed il miglioramento delle risorse produttive; la qualificazione dei servizi a rete.

In quest'ambito, il Piano darà degli indirizzi sulle necessità di innovazione, efficienza, coordinamento e accessibilità dei sistemi di sostegno per le imprese del turismo e delle filiere collegate. Questo anche in sinergia con le misure in corso di introduzione da parte del MISE in tema di finanza per lo sviluppo.

Il Piano prenderà forma da programmi e idee già in campo: le proposte emerse dagli Stati Generali del Turismo di Pietrarsa dello scorso autunno, le conclusioni del Laboratorio del Turismo digitale del Mibact, le indicazioni emerse dal Piano Gnudi del 2013.

Il Piano è formato da una parte generale di scenario, analisi ed impostazione strategica e da Piani di Indirizzo e Piani di Azione, che daranno indirizzi e proporranno interventi relativi: (i) all'innovazione ed alla riforma delle norme di settore, in direzione dell'efficienza, dell'innovazione e della competitività; (ii) alla valorizzazione dell'offerta turistica dell'Italia, mediante l'identificazione di progetti e prodotti turistici integrati in grado di contribuire alla valorizzazione dell'offerta turistica nazionale, (iii) all'impresa ed al sistema produttivo del turismo, (iv) al marketing turistico della destinazione Italia, (v) alla governance del Piano come strumento/metodo aperto, flessibile e monitorabile nel tempo.

I lavori per l'elaborazione del Piano sono in corso e si svilupperanno nei prossimi mesi; a lavori conclusi la Presidenza del Consiglio adotterà il Piano con un proprio provvedimento. Un appuntamento importante è rappresentato dagli Stati Generali del Turismo che si svolgeranno a Pietrarsa dal 7 al 9 aprile prossimi. Tutti gli operatori del turismo italiano, sia pubblici che privati, potranno contribuire, attraverso una piattaforma digitale, a definire e attuare la visione e le scelte strategiche.

Infine, si farà in modo che non si tratti dell'ennesimo Piano destinato a restare sulla carta e inattuato. Il Piano dovrà essere dinamico ed evolutivo basandosi su una capillare e continua attività di monitoraggio in modo tale che sia possibile

intervenire ogni qual volta i risultati non dovessero corrispondere alle aspettative. Si aggiunge che il Piano prevede la formulazione e successiva adozione di precisi Piani di Azione che tradurranno in operatività gli indirizzi strategici delineati.

Infine, parallelamente alla stesura del Piano, sono state già avviate forme di coordinamento con le amministrazioni centrali. Sono infatti in via di sottoscrizione specifici Accordi di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministero dell'Ambiente, inoltre è in corso di istruttoria un'attività di coordinamento sul tema degli incentivi alle imprese di settore che coinvolge, il MISE, l'Agenzia Invitalia e l'Agenzia per la Coesione. Nel primo caso si affronterà, tra gli altri, il Piano straordinario della mobilità turistica, mentre con il Ministero dell'Ambiente dovranno essere definiti i temi relativi alle strategie sulla sostenibilità, alla mobilità dolce, al coordinamento territoriale, con un riferimento agli interventi a valere sulla prossima legge di stabilità; infine con principali soggetti deputati ad erogare i sistemi di incentivi alle imprese si intende avviare un'intensa ed innovativa attività di coordinamento finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia nonché la capacità di tiraggio del sistema degli incentivi alle imprese ed i relativi impatti diretti ed indiretti.

Nello specifico, i principali temi del confronto tecnico ed istituzionale con i diversi attori rilevanti vengono identificati di seguito.

Con le Regioni e gli Enti Locali verranno condivise le articolazioni geografiche delle destinazioni turisticamente omogenee, finalizzate alla costruzione di una mappa/matrice delle destinazioni e dei prodotti nel quadro di una strategia di valorizzazione integrata.

Con le Amministrazioni Centrali si avvieranno azioni di:

condivisione delle priorità, ad esempio con riferimento: (a) alla Strategia Digitale del Governo, (b) alla digitalizzazione museale, (c) al piano straordinario della mobilità turistica, (d) alla riqualificazione del patrimonio demaniale dismesso, (e) al

coordinamento dei regimi di aiuti per il turismo;

condivisione di priorità organizzative e di servizio (es. cooperazione con il Ministero degli esteri sulle attività degli Istituti italiani di cultura all'estero, razionalizzazione rete ENIT, ecc.).

Con ENIT è in corso di elaborazione la definizione dei contenuti del piano di promozione delle aree territoriali turisticamente omogenee e delle motivazioni di viaggio individuate a seguito del confronto partecipato.

Il Piano si offre quindi come quadro di riferimento, per dare strumenti concreti utili a migliorare le politiche di settore e superarne la frammentazione attuale; per orientare gli operatori, attraverso « segnali » di policy e strumenti conoscitivi, ad investire ed operare nel turismo alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni negli scenari internazionali; per comporre e mettere in sinergia le programmazioni regionali in campo turistico; per identificare ed attuare azioni e progetti di valenza interregionale e nazionale, promuovendo per questa via l'offerta turistica complessiva ed accrescendo l'attrattività del nostro Paese.

## ALLEGATO 2

**5-08196 Galgano: Estensione del credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel turismo all'aria aperta.**

**5-08198 Allasia: Stabilizzazione delle misure per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica delle strutture alberghiere.**

**TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui gli On.li Galgano, Vezzali e Bombassei di Scelta Civica e l'On.le Allasia della Lega Nord chiedono se il Ministro non ritenga opportuno estendere il credito d'imposta previsto dall'articolo 10 del decreto legge 83 del 2014 per le imprese alberghiere alle imprese operanti all'aria aperta.

L'articolo 10, comma 1 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 prescrive che «alle imprese alberghiere esistenti alla data 1 gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta», rinviando, per l'individuazione delle tipologie delle strutture alberghiere ammesse, a un successivo decreto ministeriale, adottato il 7 maggio 2015 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

In quanto già definito dalla norma primaria, appare pertanto chiaro lo spirito, oltre che la lettera, della disposizione volta a concedere il beneficio, in presenza di interventi di riqualificazione, al soggetto che svolge specificatamente l'attività alberghiera in forma di impresa e non una qualsiasi attività ricettiva.

In tal senso, discriminante operativo per il riconoscimento in fase di verifica del requisito soggettivo dell'impresa è l'appartenenza della medesima impresa alla categoria di impresa alberghiera, ovvero alla categoria 55.10 Alberghi e strutture simili della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Stando alle 3168 domande pervenute a febbraio di quest'anno per il riconoscimento delle spese sostenute dalle imprese alberghiere durante l'anno finanziario 2015, sono stati chiesti per gli interventi di ristrutturazione euro 60.971.646,55 su euro 45.000.000,00 disponibili e euro 29.553.466,66 su euro 5.000.000,00 disponibili per l'acquisto del solo mobilio.

Complessivamente il credito di imposta richiesto (ristrutturazione + mobilio) è stato di euro 90.525.113,21 su euro 50.000.000,00 stanziati.

È chiaramente deducibile che le domande delle sole imprese alberghiere hanno superato di ben 40.000.000,00 di euro la disponibilità economica che il Governo ha stanziato per il riconoscimento del credito per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione delle strutture alberghiere.

Stando al dettato del medesimo articolo 10, comma 4, lettera c), le procedure per l'ammissione al beneficio deve avvenire secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande. Il Ministero ha pertanto utilizzato a tal fine una procedura telematica attraverso il Portale dei procedimenti presente nella propria piattaforma informatica.

L'impresa, una volta accreditatasi al Portale dei procedimenti, ha immesso la propria partita I.V.A o il proprio Codice fiscale e il Ministero ha verificato in tempo reale l'ammissibilità dell'istanza in base ai

requisiti soggettivi dell'impresa, ricevuti attraverso il web service instaurato con InfoCamere.

La legalità dell'attestazione rilasciata da terzo, sull'effettività delle spese sostenute dall'impresa, è stata verificata dal Mibact tramite corrispondenza tra firma digitale del professionista e le banche dati ricevute dagli Ordini professionali o dalle Istituzioni preposte alla loro conservazione.

Grazie a tale procedura di verifica, in parte contestuale all'istanza, in parte immediatamente successiva con confronto di dati informatici, è stato possibile pubblicare a dicembre 2015, ovvero entro i 60 giorni prescritti dal decreto ministeriale 7 maggio 2015, l'elenco delle imprese ammesse al riconoscimento del credito d'imposta, per le spese sostenute nell'anno finanziario 2014.

L'importanza di aver scelto il sistema telematico (piuttosto che la posta elettronica certificata) per la compilazione e l'invio delle domande è dimostrata dalla capacità ricettiva del Portale dei procedimenti del Ministero, che nei primi 5

minuti dall'apertura del Click day ha acquisito circa il 90 per cento delle domande compilate dai contribuenti.

Considerato il grande successo che ha avuto l'applicazione del beneficio fiscale riconosciuto ex articolo 10 decreto-legge 83/2014 e avuto riguardo alla capacità organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in fase di acquisizione delle relative domande, pur non rientrando nella prerogative di questo Dicastero procedere alla valutazione di estendere l'agevolazione de quo alla restanti imprese ricettive, né quella di rendere stabile normativamente l'applicazione del suddetto beneficio, si ritiene di poter auspicare, per le premesse di cui sopra e considerata l'importanza delle imprese turistiche all'aria aperta per numero di presenze, soggiorno medio superiore alle altre tipologie di imprese ricettive e alto tasso di fidelizzazione degli ospiti, che le eventuali nuove misure di agevolazione fiscale degli investimenti di riqualificazione turistica possano essere estesi a tutte le imprese turistiche, come è avvenuto per il tax credit digitalizzazione, ricomprendendo quindi i campeggi ed i villaggi turistici.



## ALLEGATO 3

**5-08195 Fantinati: Competenze della direzione generale turismo e di Invitalia Spa nell'elaborazione del nuovo Piano nazionale sul turismo.**

**5-08199 Ricciatti: Competenze della direzione generale turismo e di Invitalia Spa nell'elaborazione del nuovo Piano nazionale sul turismo.**

**TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui gli On.li Ricciatti e Ferrara del Gruppo sinistra italiana e l'On.le Fantinati più altri onorevoli colleghi del Movimento cinque stelle chiedono quali decisioni il Ministero intenda adottare in considerazione del fatto che la recente convenzione firmata dal Direttore generale della DG Turismo sembrerebbe affidare alla società Invitalia lo svolgimento di alcune attività che rientrerebbero nelle competenze proprie della DG turismo, quali quelle relative alla elaborazione del Piano Nazionale di sviluppo del turismo.

Vorrei premettere che l'atto che forma oggetto delle interrogazioni rientra nell'ambito della competenza gestionale propria ed esclusiva del Direttore generale del turismo che lo ha sottoscritto. Ciò premesso riferisco in proposito quanto rappresentato dallo stesso Direttore generale.

La Direzione Generale del Turismo del MIBACT ha avviato l'elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia, avvalendosi anche del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.

Il nuovo Piano svolgerà un ruolo essenziale nelle strategie del Ministero. L'elaborazione del Piano costituisce un'attività non ordinaria della Direzione generale turismo, rispetto ai ruoli ed alle funzioni previsti dal DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

In particolare, essa implica l'integrazione delle competenze interne della Direzione, pur ricche ed articolate, con com-

petenze tecniche, scientifiche ed organizzative non presenti nel Ministero o presenti in maniera insufficiente.

Va inoltre considerato che, accanto alle attività di elaborazione del Piano ed in parallelo ad esse, la DG Turismo ha l'esigenza di strutturare ed avviare altre attività strategiche ad essa assegnate dall'articolo 19 del DPCM 171/2014, relative in particolare alla competitività dell'Italia sul mercato internazionale, alla realizzazione di progetti strategici, alla promozione ed attuazione di interventi in favore del settore turistico.

L'elaborazione del Piano strategico all'interno di tale panorama operativo comporta, con tutta evidenza, un aggravio notevole di attività per la Direzione Generale Turismo.

Le specifiche modalità di co-redazione e coinvolgimento di tutti gli attori della filiera turistica e la conseguente adozione di una metodologia partecipativa così estesa rivestono di per sé un valore unico nella costruzione di una pianificazione strategica pluriennale, che ha richiesto un gruppo di lavoro dedicato, ampio e di alto profilo tecnico.

Si consideri inoltre, al di là dello sforzo messo in campo per la redazione del Piano Strategico del Turismo, la necessità di un ulteriore sforzo della direzione per l'avvio di altrettanti tavoli di lavoro inter istituzionali, ai quali si aggiungono i tavoli di concertazione con tutti i livelli di governo locale per la definizione delle priorità di policy e di promozione e comunicazione

per ciascuna destinazione turistica. Da una prima stima si ritiene di dover istruire documenti di programmazione di circa 150/190 territori turisticamente omogenei.

Considerata la rilevanza e la straordinarietà delle attività di formulazione del Piano e di iniziativa strategica, la DG Turismo ha incaricato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia), società *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di fornire un adeguato supporto di assistenza tecnica per la realizzazione delle attività sopra menzionate, soprattutto in virtù di due aspetti principali, relativi alla sua funzione di assistenza a molti comparti della PA e ai compiti istituzionali di attivazione e promozione di iniziative occupazionali e di nuova imprenditorialità.

Invitalia ha consolidato competenze specialistiche e trasversali a vari settori che possono validamente essere messe a disposizione per la redazione del Piano e che risultano utili anche in relazione al coinvolgimento da parte della Direzione Generale di altre Amministrazioni Centrali.

In particolare, in forza di convenzioni sottoscritte con le Amministrazioni centrali Invitalia ha maturato numerose e qualificanti esperienze nelle attività di supporto per l'attuazione e gestione di programmi operativi.

Dal punto di vista giuridico-amministrativo, le Amministrazioni Centrali possono avvalersi di Invitalia per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche necessarie per accrescere l'efficacia e ridurre la tempistica di realizzazione degli interventi strategici, in particolare di quelli destinati allo sviluppo e alla coesione territoriale (articolo 55 bis «Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale», comma 1, decreto-legge n. 1/2012).

Dal punto di vista funzionale e dell'efficienza, l'Agenzia Invitalia ha accumulato ampie esperienze nel supporto alla definizione ed attuazione di programmi e

progetti in campo culturale e turistico, oltre che nelle politiche di sostegno delle imprese.

L'Agenzia ha inoltre una collocazione centrale nella governance delle politiche di sviluppo e coesione: questo la rende un efficiente facilitatore delle relazioni inter istituzionali, in particolare tra Amministrazioni Centrali e fra queste e le Regioni italiane.

Questo aspetto è di particolare importanza, considerato che il nuovo Piano del Turismo prevedrà un coordinamento «inter-settoriale» delle Amministrazioni Centrali che, a diverso titolo, svolgono funzioni con un impatto forte e diretto sul sistema del turismo (relative ad esempio alla mobilità, all'ambiente, alle politiche territoriali e rurali, allo sviluppo produttivo, etc.).

La selezione di Invitalia è motivata dalla consolidata esperienza dell'Agenzia in attività di supporto per l'attuazione di programmi nei settori del turismo e della cultura e sui temi relativi alle politiche di sviluppo e competitività del turismo, della valorizzazione dei beni culturali a fini turistici e del rapporto organico già intrattenuto con il MiBACT nell'ambito della gestione degli appalti.

Come è chiaramente esplicitato nel corpo della Convenzione sottoscritta il giorno 8 febbraio 2016 e ribadito nel Piano delle Azioni predisposto da Invitalia, la collaborazione si svilupperà attraverso attività di supporto e non di sostituzione delle attività e delle prerogative del personale del Ministero stesso.

In termini di output sono previsti, a titolo esemplificativo, documenti di analisi, note di indirizzo, rapporti e note, schemi tipo, linee guida, piani d'azione, strumenti di comunicazione, piattaforma partecipativa.

L'attività di Invitalia a favore della DG Turismo si configura come assistenza tecnica straordinaria e temporanea alle attività strategiche e di pianificazione dalla Direzione. Essa non avrà alcuna finalità di sostituzione delle competenze interne ma solo di loro affiancamento, anche in una prospettiva di rafforzamento amministra-

tivo della DG Turismo e di costruzione di capacità. È categoricamente esclusa qualsiasi finalità di outsourcing delle competenze della Direzione. Si riafferma al contrario la piena volontà di valorizzazione del ruolo e delle competenze professionali della stessa DG Turismo, in un quadro di forte rilancio ed innovazione della competitività e dell'incidenza del turismo in Italia.

Per le motivazioni espresse in precedenza, l'affidamento esterno del servizio di assistenza tecnica in materia di supporto strategico e di pianificazione della DG Turismo non comporta alcun conflitto con le disposizioni del Governo in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, atteso che esso: (a) non prefigura ridimensionamenti delle compe-

tenze interne dell'Amministrazione; (b) è temporaneo e risponde ad esigenze straordinarie del Ministero; (c) contribuisce alla costruzione di capacità all'interno della DG Turismo; (d) unifica e coordina la realizzazione di studi, pianificazioni e progetti normativi e di riforma di competenza sia del Ministero dei beni culturali che di altre Amministrazioni Centrali che svolgono funzioni rilevanti per il sistema del turismo.

In ogni caso, tenuto conto anche di alcuni rilievi mossi dall'Ufficio centrale del bilancio, l'amministrazione si riserva di svolgere adeguati approfondimenti sulla convenzione, anche in relazione ai profili di opportunità e convenienza rappresentati nelle interrogazioni.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (Atto n. 270);

osservato che gli obiettivi del provvedimento, in linea con la nuova direttiva 2014/29/UE, sono volti a conseguire:

il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di recipienti non conformi alle norme di sicurezza, realizzando un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;

la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori;

una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità che assumono un ruolo incisivo nella realizzazione di un mercato sicuro;

tenuto conto degli effetti innovativi del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme generali di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i

controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE, recepiti nella modificazione apportata all'articolo 4 del decreto legislativo n. 311/1991;

rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione deve necessariamente limitarsi alla constatazione di una coerenza delle disposizioni relative ai recipienti semplici a pressioni con il quadro normativo europeo;

osservato infine che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo, per il futuro, di prevedere che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su schemi di atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Atto n. 271);

osservato che all'articolo 7-bis, introdotto dallo schema di decreto in esame, al comma 5 elenca tra gli obblighi dei fabbricanti l'apposizione sugli apparecchi immessi sul mercato di « un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione », mentre la versione inglese della nuova direttiva recita « Manufacturers shall ensure that apparatus which they

have placed on the market bear a type, batch or serial number or other element allowing their identification »;

ritenuto che il corretto recepimento della direttiva imponga l'apposizione del numero di lotto o di serie, ma non di entrambi,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 7-bis, comma 5, nei seguenti termini: « I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,... ».

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza. C. 2494 Tripiedi, C. 3204 Albanella e C. 3600 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3204 Albanella*) ..... 84

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 89

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ... 89

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 90

AVVERTENZA ..... 89

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.*

#### La seduta comincia alle 10.40.

**Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza. C. 2494 Tripiedi, C. 3204 Albanella e C. 3600 Damiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3204 Albanella).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, come anticipato nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 17 marzo, a seguito dell'abbinamento dell'Atto Camera n. 3600 alla proposta di legge Atto Camera n. 2494, è stato altresì disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge Albanella C. 3204, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori che svolgono attività in altezza, assegnato alla Commissione il 14 ottobre 2015, che verte su materia identica alla proposta Atto Camera n. 3600.

La Commissione prende atto.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, segnala preliminarmente che la proposta di



legge Atto Camera n. 3204, a prima firma della collega Albanella, viene oggi abbinata alle proposte di legge Atto Camera n. 2494 e n. 3600, in ragione della sua stretta connessione con i contenuti di tale ultima proposta. L'Atto Camera n. 3600, infatti, oltre ad estendere i benefici previdenziali connessi allo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche ai lavoratori edili, riprendendo con alcune limitazioni le previsioni contenute nell'Atto Camera n. 2494, opera un analogo ampliamento della sfera di applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 67 del 2011 anche ai lavoratori in altezza. La proposta di legge oggi abbinata prevede, infatti, l'estensione dei benefici previdenziali di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 anche ai lavoratori in altezza, identificati tramite il richiamo alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, che qualifica come « lavori in altezza » quelli svolti su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto. Come ricordato nella seduta del 16 marzo scorso, il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, aveva considerato tali attività come particolarmente usuranti, ai fini pensionistici, mentre il successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, aveva escluso tali lavori dalle mansioni particolarmente usuranti, esclusione poi confermata dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come gli operatori con mansioni di elettrodottista siano sottoposti a uno stress psico-fisico particolarmente intenso continuativo e protratto, in relazione allo svolgimento in altezza di lavori di manutenzione e di ripristino delle linee ad alta tensione in tutto il territorio nazionale, su sostegni di linee aeree ad alta tensione che superano anche i 60 metri di altezza. Si evidenzia, infatti, che l'elettrodottista

svolge tutte le attività sui sostegni, ancorato mediante una cintura di sicurezza, in qualsiasi condizione climatica, per tutto il tempo necessario alla lavorazione, in qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi stagione dell'anno e con qualsiasi condizione atmosferica. Dal punto di vista fisico, si osserva che il passaggio del corpo da una temperatura a un'altra è causa di contrazioni muscolari che possono degenerare in patologie più gravi ed essere concausa di infortuni. Si richiama, inoltre, la presenza di campi magnetici per tutti i periodi delle ispezioni.

Per quanto attiene al testo della proposta, composto di due articoli, segnala che l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 67 del 2011 riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, inserendo in questa categoria anche i lavoratori in altezza, al fine di anticiparne l'età di pensionamento

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione della platea dei beneficiari, disponendo che ad essi si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo per i lavori usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007. La disposizione prevedendo anche uno specifico monitoraggio di eventuali scostamenti negli oneri rispetto alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative legislative.

Ribadisce, infine, l'auspicio che si possa arrivare in breve tempo ad una positiva conclusione dell'esame delle proposte di legge, che dia finalmente una risposta a lavoratori addetti a mansioni che non si conciliano con i requisiti previsti in via generale per l'accesso al pensionamento.

Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea che le proposte di legge all'ordine del giorno mirano ad ampliare la platea dei soggetti che hanno diritto all'accesso anticipato al pensionamento in relazione allo svolgimento di attività usuranti, evitando in questo modo che le risorse del Fondo per i lavori usuranti, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del

2007, siano utilizzate per scopi diversi, come avvenuto in passato. L'esperienza ha dimostrato, inoltre, che per la copertura degli oneri per interventi di natura previdenziale sono spesso appostate risorse ingenti che, nell'applicazione delle disposizioni, si dimostrano eccessive e, pertanto, la parte inutilizzata si perde, andando in economia. Rileva poi l'importanza degli interventi attualmente all'esame della Commissione, che si basano, in particolare, sulla considerazione della ridotta aspettativa di vita degli edili rispetto alla generalità dei lavoratori e sottolinea che quello del riconoscimento di aspettative di vita diverse è un problema più generale, che interessa, per esempio, anche alcune attività del pubblico impiego. Il recente drammatico incidente stradale in Catalogna, in cui per un colpo di sonno di un autista sessantatreenne hanno perso la vita tredici studentesse universitarie partecipanti al programma Erasmus, dimostra la necessità di intensificare i controlli e introdurre speciali regole pensionistiche per i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose, tra le quali ricorda, ad esempio, quella di macchinisti dei treni, più volte richiamati in Commissione. Ricorda che l'INPS non fornisce i dati sull'aspettativa di vita suddivisi per categorie di lavoratori, pur essendo informazioni piuttosto facili da ricavare dalle basi dati in possesso dell'Istituto. Auspica, pertanto, che la discussione delle proposte di legge in esame possa essere l'occasione di una approfondita discussione su questi temi.

Renata POLVERINI, *presidente*, nel dichiarare la propria partecipazione al lutto delle famiglie delle studentesse coinvolte nell'incidente di Barcellona, osserva che, nonostante la normativa preveda l'obbligo che a bordo dei pullman vi siano due autisti, spesso, nella realtà, ve ne è uno solo. La ragione, a suo parere, è essenzialmente economica, dal momento che le compagnie di trasporti devono fronteggiare la concorrenza agguerrita delle compagnie aeree, che, ormai, praticano prezzi accessibili, soprattutto per le famiglie. Il trasporto su strada è preferito soltanto da

chi non si può permettere spese troppo alte, come gli studenti e gli anziani. A suo parere, anche l'assenza del bigliettaio, non più previsto a bordo, ha contribuito a ridurre ulteriormente i margini di sicurezza, non soltanto sugli autobus ma anche sui treni, come dimostra il grave episodio di ieri del ferimento di una ragazza a bordo di un treno locale in Lombardia. Si associa, pertanto, all'auspicio formulato dalla collega Gneccchi, di una riflessione più ampia sul tema della sicurezza, in relazione all'esercizio di determinate attività lavorative particolarmente usuranti.

Silvia CHIMIANTI (M5S) interviene per esprimere la partecipazione del suo gruppo al lutto delle famiglie delle studentesse morte in Spagna e per associarsi alle considerazioni svolte dalle colleghe Gneccchi e Polverini sulla necessità di individuare quanto prima *standard* di sicurezza più elevati per l'esercizio delle attività particolarmente esposte a fatica e *stress*.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, riconoscendo che anche l'incidente in Spagna dimostra la necessità di interventi legislativi che garantiscano la sicurezza nei trasporti, specialmente nelle lunghe tratte, assicura la massima disponibilità del proprio Ministero ad impegnarsi su tale tema, che coinvolge tuttavia anche le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.*

**La seduta comincia alle 10.55.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2212, recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, avrà luogo nella seduta di domani, 23 marzo 2016.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento consta di tredici articoli e che esso investe solo marginalmente le competenze della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 individua l'obiettivo dell'intervento legislativo, che è quello di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio. L'articolo 2 reca i principi generali su cui si basa la proposta di legge, tra i quali segnala, in particolare, la definizione dell'acqua quale bene naturale e diritto umano universale. La norma, inoltre, richiamandosi alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010, definisce il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Ricorda anche che, sulla base del medesimo articolo 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono

una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità.

Passa, quindi, all'articolo 3, che detta i principi relativi alla tutela e alla pianificazione a livello di distretto idrografico, definito come dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. In particolare, rileva che il comma 2 attribuisce alle regioni il compito di individuare gli enti di governo di ambiti ottimali, sulla base dei principi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico, a cui è affidato il compito dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Osserva, inoltre, che, sulla base del comma 4, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante la delega relativa al codice degli appalti.

Segnala che il successivo articolo 4, che reca i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato, definisce quest'ultimo un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività, il cui affidamento è disciplinato dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Osserva che, sulla base dell'articolo 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale, mentre l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuale.

L'articolo 6 individua le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, identificate nella tariffa di cui all'articolo

154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché in risorse comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.

Rileva che, sulla base dell'articolo 7, è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità. Il quantitativo da garantire è individuato in un valore fino a 50 litri giornalieri per persona. La norma dispone, inoltre, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisca i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti ai quali i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'articolo 8, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale.

Segnala che l'articolo 9 prevede che i comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivino gli esercizi commerciali a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano, mentre l'articolo 10 introduce l'obbligo per i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile,

i dati dell'anno precedente risultanti dal loro bilancio consuntivo relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura di tali settori.

Osserva che, sulla base dell'articolo 11, che costituisce la norma più direttamente riferibile agli ambiti di competenza della XI Commissione, lo Stato e gli enti locali sono tenuti a garantire massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, introducendo forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. In particolare, le regioni sono tenute a definire le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato. La norma, inoltre, definisce gli obblighi di pubblicità in capo ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato.

Rileva che l'articolo 12, dispone l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi *partner*. Il Fondo sostituisce l'attuale Fondo di solidarietà, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per il finanziamento del Fondo, oltre al contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al

pubblico, già previsto a legislazione vigente, che passa da 0,5 centesimi a un centesimo di euro, si introduce un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 23 marzo 2016.

**La seduta termina alle 11.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.**

**Atto n. 280.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricordato che il termine per l'espressione del parere sullo schema scade il 31 marzo 2016, cede la parola al relatore.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere (vedi allegato), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, che riguardano, tra l'altro, l'opportunità di prevedere l'individuazione, nell'ambito delle strategie per il miglioramento dei servizi, anche obiettivi riferiti alla piattaforma informatica dell'attività ispettiva anche con la previsione del ricorso a *software* o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione e a *software* libero o a codice sorgente aperto, nonché, con riferimento al personale dell'Ispettorato, l'opportunità di prevedere che l'Ispettorato, in qualità di datore di lavoro, effettui la valutazione dei rischi e dello *stress* lavoro-correlato per i propri lavoratori e garantisca che lo svolgimento della loro attività lavorativa abbia luogo con modalità flessibili e semplificate, anche con riferimento agli strumenti di tracciabilità e controllo della presenza in servizio, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 11.55.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMITATO RISTRETTO**

*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.*

*C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.*



ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Atto n. 280).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (atto n. 280);

rilevato che il provvedimento dà attuazione all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il quale prevede che, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sia adottato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti in via generale per gli statuti delle agenzie dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che preveda anche la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo;

considerato che il provvedimento, conformemente agli Statuti adottati per le altre agenzie e ai principi e ai criteri direttivi di carattere generale recati dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, definisce essenzialmente le attribuzioni degli organi dell'Ispettorato e i rapporti con il Ministero vigilante, mentre la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente è

rimessa a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015;

segnalata, su un piano generale, l'opportunità che, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, il Governo tenga in debita considerazione i rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016;

rilevato che l'articolo 2 dello Statuto stabilisce che l'Ispettorato svolga le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, riaffermando, in proposito, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2015, mentre, per quanto attiene alle sue funzioni, richiama quelle elencate all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto istitutivo;

osservato che l'articolo 3 dello Statuto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 149 del 2015, prevede che gli organi dell'Ispettorato siano il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per tre anni e sono rinnovabili per una sola volta;

segnalato che, nel parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema in esame, si rileva che l'articolo 4 dello Statuto non prevede espressamente il conferimento al direttore dell'Ispettorato di effettive responsabilità organizzative e, in particolare,



del potere di adottare regolamenti interni, preventivamente approvati dal Ministro vigilante, o altri atti di organizzazione di livello inferiore, come espressamente stabilito nei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999;

considerata l'esigenza che, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 10, sia prestata particolare attenzione al funzionamento della piattaforma informatica dell'attività ispettiva e alla sua interoperabilità con i sistemi in uso presso INPS e INAIL, anche mediante la previsione dell'utilizzo di *software* sviluppati per conto della pubblica amministrazione e di *software* libero o a codice sorgente aperto;

rilevato che il citato parere del Consiglio di Stato segnala l'opportunità di richiamare espressamente, nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 11 dello Statuto, anche la facoltà di effettuare ispezioni, in modo da escludere incertezze in sede applicativa e da promuovere un corretto bilanciamento tra autonomia dell'Ispettorato e poteri di vigilanza ministeriale;

osservato che l'articolo 12 dello Statuto, nell'individuare le entrate dell'Ispettorato, richiama quelle indicate dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, facendo riferimento anche ad «ogni eventuale risorsa», senza tuttavia precisare ulteriormente quali siano tali eventuali fonti di finanziamento;

richiamata l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale (atto n. 178), con la quale si è segnalata l'opportunità che l'Ispettorato effettui la valutazione dei rischi e dello *stress* lavoro-correlato per i propri lavoratori, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del

decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal personale ispettivo;

segnalata l'esigenza che agli ispettori del lavoro in servizio sia assicurata una formazione adeguata alle loro competenze specialistiche, con particolare riferimento al contrasto dei reati in materia di lavoro, al diritto del lavoro e della previdenza sociale, alla normativa dell'Unione europea, anche mediante l'addestramento sui *software* attualmente utilizzati da INPS e INAIL;

ricordata l'esigenza, già evidenziata nel medesimo parere, che, in sede di definizione dell'organizzazione dell'Ispettorato, siano individuate modalità di svolgimento delle attività che riducano al minimo gli adempimenti formali, di carattere burocratico, privilegiando il ricorso a modelli flessibili e semplificati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si raccomanda al Governo, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, di adeguare il testo del provvedimento alla luce dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016;

si valuti l'opportunità di prevedere che, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 10, siano individuati, nel quadro delle strategie per il miglioramento dei servizi, obiettivi riferiti alla piattaforma informatica dell'attività ispettiva, anche con la previsione del ricorso a *software* o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione e a *software* libero o a codice sorgente aperto;

sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l'opportunità di:

a) collocare le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, quinto periodo, relative alla partecipazione del direttore dell'Ispet-

torato alle sedute del consiglio di amministrazione, dopo il comma 2 dell'articolo 5, nell'ambito della disciplina della partecipazione alle sedute del medesimo consiglio di amministrazione, anziché nell'articolo 3, che riguarda essenzialmente le modalità di nomina degli organi dell'Ispettorato;

*b)* sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: « Competenze e funzionamento del consiglio di amministrazione » e riunire in un unico articolo, come previsto per il consiglio di amministrazione, le disposizioni relative alle competenze e al funzionamento del collegio dei revisori, di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto;

anche alla luce del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, all'articolo 12 si valuti l'opportunità di meglio precisare la natura delle altre eventuali risorse che

concorrono a costituire le entrate dell'Ispettorato;

con riferimento al personale dell'Ispettorato, di cui all'articolo 14 dello Statuto, si valuti l'opportunità di:

*a)* prevedere che l'Ispettorato, in qualità di datore di lavoro, effettui la valutazione dei rischi e dello *stress* lavoro-correlato per i propri lavoratori, tenendo conto delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal personale ispettivo, e individuare, con successivi decreti, la disciplina della difesa legale e della costituzione di parte civile dell'Ispettorato nei procedimenti nei quali il personale ispettivo è parte offesa per ragioni di servizio;

*b)* garantire che lo svolgimento dell'attività lavorativa degli ispettori abbia luogo con modalità flessibili e semplificate, anche con riferimento agli strumenti di tracciabilità e controllo della presenza in servizio, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) ..... 93

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 96

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

##### La seduta comincia alle 11.05.

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.**

**C. 3504, approvata dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge in titolo, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, è stata approvata in sede deliberante dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità)

del Senato il 17 dicembre 2015. In quella sede il provvedimento ha registrato fin da subito il favore di tutte le componenti politiche.

Fa presente che la proposta di legge rende finalmente obbligatorio lo *screening* neonatale allargato, ossia un esame che consente di diagnosticare precocemente numerose malattie metaboliche ereditarie. L'identificazione precoce di queste malattie rare, dagli esiti invalidanti e talvolta letali, consente di iniziare immediatamente trattamenti farmacologici e dietetici adeguati, che salvano la vita al bambino, portando ad una buona qualità di vita.

Lo *screening* diviene obbligatorio su tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione dello stesso nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Ciò consente, tra l'altro, di superare l'attuale asimmetria esistente a livello regionale. Mentre in talune regioni virtuose, infatti, lo *screening* viene effettuato da molti anni e su circa 40 patologie metaboliche ereditarie (come ad esempio avviene in Toscana, che nel 2004 ha avviato

un emblematico progetto pilota), in altre viene praticato su un numero esiguo di malattie o non viene praticato affatto, se non sulle tre patologie per cui è già obbligatorio (ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica, fenilchetonuria, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Più in dettaglio, sono soltanto tre le regioni che praticano *screening* allargato a quaranta o più patologie (Toscana, Umbria, Liguria); dieci le regioni con *screening* allargato a meno di quaranta patologie (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Veneto, Friuli, provincia di Bolzano).

Evidenzia come tale asimmetria territoriale non sia ammissibile, alla luce dell'articolo 32 della Costituzione. Pertanto, la finalità precipua della proposta di legge in oggetto è l'inserimento dello *screening* neonatale nei LEA, con la conseguenza di assicurare pari diritti in tutte le regioni.

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013.) ha previsto, all'uopo, uno stanziamento, a decorrere dal 2014, pari a 5 milioni di euro. Successivamente, la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 167, della legge n. 190 del 2014) ha previsto in via permanente l'incremento, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa prevista per lo *screening* neonatale, anche in via sperimentale, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Entrando nel merito del contenuto del provvedimento in esame, che si compone di sei articoli, rileva che l'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che, come già evidenziato, è quella di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, mediante una misura obbligatoria da inserire nei LEA, relativa ad accertamenti diagnostici da effettuare su tutti i neonati per consentire un tempestivo trattamento delle patologie.

L'ambito di applicazione, definito all'articolo 2 della proposta in esame, si riferisce agli accertamenti diagnostici obbligatori per le malattie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o

dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.

L'articolo 3 prevede un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, volto a favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale, istituito presso l'Istituto superiore di sanità (comma 1), e ne prevede la composizione (comma 2). In particolare, ne fanno parte: il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di coordinatore; tre membri designati dall'Istituto superiore di sanità, dei quali almeno uno con esperienza specifica in materia; tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie in esame e dei loro familiari; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei componenti del predetto Centro deve essere a titolo gratuito (comma 3).

Il comma 4 definisce i compiti attribuiti al Centro quali: monitoraggio dell'uniformità di applicazione degli *screening*; collaborazione con le regioni per la diffusione delle *best practices*; istituzione di un archivio per la verifica dell'efficacia degli *screening*.

L'articolo 4 definisce le norme per un protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, con il quale definire le modalità di gestione degli *screening* neonatali, le modalità della presa in carico del paziente positivo allo *screening* neonatale e l'accesso alle terapie.

A predisporre tale protocollo è chiamato il Ministro della salute, dopo aver acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e della Conferenza Stato-regioni, e delle società scientifiche di riferimento (comma 1). Il comma 2 stabilisce in proposito che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compia una

valutazione di HTA (*Health technology assessment*) su quali tipi di *screening* neonatale effettuare.

L'articolo 5 detta una disposizione transitoria.

L'articolo 6, infine, detta disposizioni per l'attuazione e la copertura finanziaria, prevedendo che, con la procedura di cui al comma 2, da completare entro il 31 dicembre 2015 (termine di cui è evidentemente necessario prevedere un aggiornamento), si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Il successivo comma 2 richiama la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, che ha previsto l'aggiornamento dei LEA, con particolare riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche e delle malattie rare ed alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia. Al riguardo, ricorda che tale procedura è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ai sensi del quale la definizione e l'aggiornamento dei LEA sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché con la procedura di cui al comma 559. Quest'ultimo dispone che, ove la proposta attenga esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione, e la sua approvazione non comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

La modifica intervenuta non incide sulla copertura finanziaria.

Il comma 2 dell'articolo 6 dispone, infatti, la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle predette norme, valutati complessivamente in 25.715.000 euro annui.

Il successivo comma 2 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui, si provvede, quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 3 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA mediante la procedura di cui all'articolo 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2014, ed è soppressa conseguentemente la relativa autorizzazione di spesa.

Maria AMATO (PD) premettendo, per evitare equivoci, di ritenere fondamentale la prevenzione e gli *screening* per la tutela della salute, manifesta alcune perplessità in relazione al contenuto del provvedimento in esame. Sottolinea, al riguardo, che ai fini dell'inserimento nei LEA di una prestazione la cui validità è ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica non dovrebbe essere necessaria l'adozione di un provvedimento legislativo, con la dilatazione dei tempi che ne consegue. Nel ricordare la dubbia opportunità di interventi legislativi per singole patologie, rileva che nella formulazione del testo in esame in alcuni casi si fa riferimento agli *screening* per malattie metaboliche mentre in



altri si richiamano gli *screening* neonatali nel loro complesso. Sottolinea che nella situazione attuale il problema principale è costituito dall'effettuazione « a macchia di leopardo » sul territorio nazionale delle diagnosi precoci, con conseguente disparità tra le varie regioni.

Vega COLONNESE (M5S) auspica, da parte di tutti i colleghi, un approccio costruttivo, che non porti a stravolgere il contenuto del provvedimento in esame, ribadendo quanto sia indispensabile un intervento teso ad assicurare un'efficace ed uniforme azione di prevenzione su tutto il territorio nazionale.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, ricorda che il testo in discussione non rappresenta un provvedimento di bandiera di un movimento politico ma è stato pensato con la finalità di salvare la vita di centinaia di neonati attraverso un'individuazione precoce di determinate patologie. Sottolinea che il testo è stato licenziato dal Senato con l'accordo di tutte le forze politiche in ragione della ravvisata necessità di un intervento legislativo sulla materia. Ricorda, inoltre, che il Ministro Lorenzin, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle, ha manifestato ampia disponibilità a dare un sollecita applicazione alle norme in discussione, una volta approvate definitivamente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricordando che vi sono tempi ampi a disposizione per la prosecuzione del dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**Nuovo testo C. 2212 Daga.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 29 marzo.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Mariano, per lo svolgimento della relazione.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che nella giornata odierna ricorre la Giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 come momento per sensibilizzare l'attenzione del pubblico sulla questione dell'acqua e in particolare sull'accesso all'acqua dolce e alla sua sostenibilità.

Passando al provvedimento rispetto al quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ricorda che esso si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, individuando l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

L'articolo 2 enuclea i principi generali, che consistono nel diritto all'acqua e nel carattere pubblico della risorsa ed individua i criteri per la gestione delle acque. L'acqua è definita un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari costituisce un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani.



Intervenendo sull'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, si prevede, tra l'altro, che l'uso dell'acqua per il consumo umano sia prioritario rispetto agli altri usi e che esso, pertanto, sia sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.

L'articolo 3 reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione a livello di distretto idrografico.

L'articolo 4 contiene i principi relativi alla gestione del servizio idrico; in particolare, modificando l'articolo 149-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si prevede in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

L'articolo 5 disciplina il governo pubblico del servizio idrico e, in generale, del ciclo dell'acqua mentre il successivo articolo 6 individua le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato.

L'articolo 7 reca le disposizioni che riguardano maggiormente le competenze della Commissione affari sociali. In particolare, si prevede che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, garantito anche in caso di morosità, fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo mi-

nimo vitale, l'Autorità nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge n. 221 del 2015 (Collegato ambientale) stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Ricorda che l'articolo 60 del Collegato ambientale prevede che l'Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni. Il successivo articolo 61, richiamato dalla norma in commento, prevede che l'Autorità adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, al fine, in particolare, di salvaguardare la copertura dei costi e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.

L'articolo 8 reca disposizioni concernenti la misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas, incentivando la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale.

L'articolo 9 prevede che i comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, incentivino gli esercizi commerciali in possesso di licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

L'articolo 10 contiene misure per assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici.

L'articolo 11 delinea le modalità del governo partecipativo del servizio idrico integrato, prevedendo che lo Stato e gli enti locali garantiscano massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione.

L'articolo 12, intervenendo sui commi 1284 e seguenti della legge finanziaria per il 2007, istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale per progetti di sostegno all'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Il Fondo è finanziato da una quota del contributo previsto, per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, dal comma 1284-ter della medesima legge, contributo che viene contestualmente innalzato da 0,5 a 1 centesimo, e dal prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata.

L'articolo 13 contiene una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni sopra illustrate si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che potranno emergere dal dibattito in Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che i deputati del MoVimento 5 Stelle hanno preannunciato la presentazione di una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

Giulia GRILLO (M5S), volendo fornire un chiarimento rispetto a quanto comunicato dal presidente Marazziti, ricorda che la proposta di legge portata all'esame in sede referente rappresentava una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal « Forum italiano dei movimenti per l'acqua » con la finalità di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua e garantirne un uso sostenibile

e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

Nei principi e criteri generali il testo ha mantenuto i profili originari. Tuttavia, se ci si addentra sui principi specifici risulta evidente lo scollamento rispetto alla proposta originaria. In particolare, sono venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale. Non è stato altresì riconosciuto il fondamentale principio dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato.

All'esito dell'esame in Commissione, tali finalità e principi sono stati declinati in modo da svuotare il testo originario dei suoi contenuti innovativi.

La proposta di legge è stata snaturata, in modo ancor più consistente, anche nei suoi contenuti sostanziali. È stata, tra l'altro, soppressa la norma che rappresentava il « perno » della proposta, dando spessore e riscontro normativo al risultato referendario attraverso la disciplina del regime transitorio per l'attuazione della ripubblicizzazione della gestione del servizio. È stato riscritto anche il sistema di finanziamento del servizio idrico integrato eliminando la previsione di un apposito Fondo nazionale per la sua ripubblicizzazione.

Nel complesso, il testo approvato in Commissione rende palese l'intenzione di non riconoscere il processo di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico indicato proposto dai « Movimenti per l'acqua » e confermato dal risultato referendario. Per tali ragioni i deputati appartenenti al gruppo MoVimento 5 Stelle hanno ritenuto di ritirare le loro firme dal provvedimento in esame.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.35.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) . . . . .	99
Audizione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) . . . . .	100

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Audizione del Ministro dell'Interno,  
on. Angelino Alfano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi il seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano, svolta il 15 marzo scorso.

Angelino ALFANO, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sul tema delle vittime di mafia e sul funzionamento del

Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono per formulare osservazioni la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Claudio FAVA (SI-SEL), Rosanna SCOPELLITI (NCD-UDC) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD) e Ciro FALANGA (AL-A).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Ministro Angelino Alfano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.20.**

*Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 20.**

**Audizione del presidente della  
Regione Lazio, Nicola Zingaretti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l'audizione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dedicata ad un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata a Roma e nel Lazio a seguito dell'inchiesta sulla « Mafia capitale ».

Nicola ZINGARETTI, *presidente della Regione Lazio*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Riccardo NUTI (M5S), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), e i senatori Stefano ESPOSITO (PD), Claudio MOSCARDELLI (PD) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Nicola Zingaretti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	101
Audizione di Nicola Rana ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	102

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.50 alle 11.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 22 marzo 2016.*

**La seduta comincia alle 11.**

#### Comunicazioni del Presidente

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Allegrini di compiere un esame preliminare della documentazione degli archivi nazionali francesi sulla vicenda Hypérion;

richiedere al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

documentazione relativa all'attività svolta dall'ambasciata italiana a Beirut nel 1978;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire documentazione su due persone coinvolte nei fatti;

compiere un approfondimento sulla documentazione di interesse presente negli archivi dei Servizi segreti della Germania orientale.

Comunica inoltre che:

in data 18 marzo 2016, è stata acquisita la documentazione, riservata, del « Processo Pecorelli » selezionata dalla dottoressa Picardi, che sarà messa a disposizione dopo le operazioni di riscontro, archiviazione e digitalizzazione;

in data 21 marzo 2016 il colonnello Occhipinti ha depositato l'esito, riservato, di accertamenti;

nella stessa data è stata acquisita la risposta di Vladimiro Satta a una lettera inviatagli dalla Commissione in data 11 marzo 2016.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione.

**Audizione di Nicola Rana.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Nicola Rana, ricordando che essa è stata deliberata allo scopo di approfondire alcune tematiche emerse nella precedente audizione del 16 febbraio scorso, anche su richiesta dello stesso audito. Invita quindi Nicola Rana a esporre gli elementi che intende porre all'attenzione della Commissione.

Nicola RANA svolge una breve relazione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone una serie di quesiti, ai quali risponde Nicola RANA.

Intervengono, con osservazioni e quesiti i senatori Miguel GOTOR (PD), e Federico FORNARO (PD), i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Nicola RANA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Nicola Rana e dichiara conclusa l'audizione. Propone quindi che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara chiusa la seduta.

**La seduta termina alle 12.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	4

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Emendamenti C. 3606-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	26
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Emendamenti C. 1454 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. Emendamenti C. 3329-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	27
AVVERTENZA .....	27

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	28
ALLEGATO ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	28

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

Sugli attentati terroristici verificatisi a Bruxelles .....	34
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	37

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	38
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	41
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	41
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	51
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. C. 1454 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015. C. 3329-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	52
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	53
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	53

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ....	55

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Atto n. 261 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	56
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	58
AVVERTENZA .....	59

**VI Finanze****COMITATO DEI NOVE:**

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Esame emendamenti C. 3606-A .....	60
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	61
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	63

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	62
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato Italiane SpA sulle prospettive del Gruppo .....	64
---	----

**X Attività produttive, commercio e turismo****SEDE CONSULTIVA:**

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	66
--	----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Proposta di nomina del Prof. Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Atto n. 66 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	68
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	70
5-08197 Benamati: Valorizzazione delle opportunità di investimento nel settore turistico .....	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	74
5-08196 Galgano: Estensione del credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel turismo all'aria aperta.	
5-08198 Allasia: Stabilizzazione delle misure per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica delle strutture alberghiere .....	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta congiunta)</i> .....	77
5-08195 Fantinati: Competenze della direzione generale turismo e di Invitalia Spa nell'elaborazione del nuovo Piano nazionale sul turismo.	
5-08199 Ricciatti: Competenze della direzione generale turismo e di Invitalia Spa nell'elaborazione del nuovo Piano nazionale sul turismo .....	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta congiunta)</i> .....	79

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	71
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	82
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere)</i> .....	83

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	73
Audizione del dott. Luca De Biase, direttore responsabile di <i>Nova – Il Sole 24 Ore</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	73
Audizione di rappresentanti di Confindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	73

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza. C. 2494 Tripiedi, C. 3204 Albanella e C. 3600 Damiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3204 Albanella</i> ) .....	84
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ...	89
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	90
AVVERTENZA .....	89

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	93
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Nuovo testo C. 2212 Daga (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
--	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	99
Audizione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	100

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	101
Audizione di Nicola Rana ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	102

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,20



\*17SMC0006270\*